

**Commissione per i Principi Contabili**

**GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPAIRMENT TEST  
DELLO IAS 36**

**(Determinazione delle perdite di valore delle  
immobilizzazioni materiali, immateriali e  
finanziarie)**

**Febbraio 2006**

# INDICE

## Introduzione

- I - Imprese alle quali si applica il presente documento.
- II - La normativa italiana in tema di determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni (art. 2426 n. 3) Cod. Civ.).
- III - Problemi cui da luogo l'applicazione dello IAS 36 da parte delle imprese italiane.

### **I - Le perdite durevoli e i ripristini di valore nei principi contabili nazionali**

- 1 - Premessa: contenuto del capitolo
- 2 - Principio contabile n. 16 - Le immobilizzazioni materiali
- 3 - Principio contabile n. 24 - Le immobilizzazioni immateriali
- 4 - Principio contabile n. 20 - Titoli e partecipazioni
- 5 - Principio contabile n. 21 - Il metodo del patrimonio netto
- 6 - Principio contabile n. 29 - Cambiamenti di stime contabili
- 7 - OIC 1 - Effetti della riforma societaria
- 8 - Considerazioni e valutazioni conclusive

### **II – L'impairment test nel documento IAS 36**

- 1 - Ambito di applicazione dello IAS 36
- 2 - Criteri per l'identificazione delle attività patrimoniali che possono aver subito una perdita di valore
- 3 - La determinazione del valore recuperabile: aspetti generali.
- 4 - Criteri per il calcolo del fair value meno i costi diretti di vendita (con esempio di determinazione del prezzo netto di vendita di un macchinario)
- 5 - Criteri per il calcolo del valore d'uso: flussi finanziari futuri e tasso di attualizzazione.
  - 5.1 - Criteri di stima dei flussi finanziari futuri
  - 5.2 – Composizione dei flussi finanziari futuri stimati
  - 5.3 – Rischi specifici e tasso di attualizzazione
    - 5.3.1 – Costo medio ponderato del capitale – wacc (con due esempi di calcolo)

- 5.4 – Esempi di calcolo del valore d’uso di singole attività immobilizzate (valore d’uso di un macchinario; valore recuperabile di un brevetto)
- 6 - Casi nei quali il valore recuperabile può essere determinato per singoli cespiti
- 7 - Unità generatrici di flussi finanziari (cash generating unit)
- 8 - Avviamento e “corporate assets”.
  - 8.1 - Allocazione dell’avviamento ad una o più unità generatrici di flussi finanziari
  - 8.2 - Verifica del valore dell’unità generatrice di flussi (con esempio sulla svalutazione dell’avviamento)
  - 8.3 - Attività gestite centralmente (corporate assets)
  - 8.4 - Esempi di determinazione del valore d’uso di due unità generatrici di flussi finanziari con corporate assets
- 9 - Rilevazione delle perdite di valore e loro trattamento contabile
- 10 - I ripristini di valore dopo una precedente svalutazione
  - 10.1 - Aspetti generali
  - 10.2 - Ripristino di valore di un singolo bene (con esempio sul ripristino di valore di un impianto)
  - 10.3 - Ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari (con due esempi: rilevazione della perdita di valore di una CGU con avviamento e successivo ripristino di valore)
- 11 - Informazioni integrative
- 12 - Principali differenze con i principi contabili nazionali

### **III - L’impairment test previsto da altri documenti dei principi contabili internazionali**

- 1 - Criteri per l’impairment delle immobilizzazioni finanziarie (IAS 39 e IAS 36)
  - 1.1 - Partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures (con esempio di perdita di valore su una partecipazione in società collegata)
  - 1.2 - Partecipazioni di minoranza non qualificata, titoli a reddito fisso e crediti finanziari (con un esempio di perdita di valore su titoli a reddito fisso valutati al costo ammortizzato)
  - 1.3 - Perdite di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita valutate al fair value

- 2 - L'impairment delle attività immobilizzate destinate alla vendita (IFRS 5) (con un esempio di perdita di valore su un impianto destinato alla vendita)

## INTRODUZIONE

### I – Imprese alle quali si applica il presente documento

Com'è noto, il D. Leg.vo 28 Febbraio 2005, n. 38 ha stabilito che, dal **1° Gennaio 2005**, le maggiori imprese italiane (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche italiane, altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, imprese di assicurazione) **sono obbligate** a redigere il bilancio consolidato con i principi contabili internazionali IAS-IFRS emessi dallo IASB – International Accounting Standards Board ed omologati dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1006/2002 e dei regolamenti successivi. Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, l'**obbligo** di applicazione degli IAS-IFRS decorre dal **1° Gennaio 2006**, ma vi è la facoltà di anticiparlo al 1° Gennaio 2005.<sup>1</sup>

Per tutte le altre imprese (salvo le imprese minori legittimate a redigere il bilancio in forma abbreviata, alle quali è **fatto divieto** di applicare gli IAS-IFRS) è prevista una **facoltà** di adozione dei principi contabili internazionali in luogo dei principi contabili nazionali, se si tratta di imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, o di imprese controllate, collegate o joint ventures di imprese che redigono il consolidato con gli IAS-IFRS.

La facoltà in questione riguarda sia il bilancio consolidato che il bilancio d'esercizio, e si esercita con riferimento agli esercizi chiusi o in corso al 31 Dicembre 2005.

Tutte le altre imprese italiane, escluse sempre le imprese minori ed escluse le imprese di assicurazione non quotate, avranno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio con gli IAS-IFRS a partire da un esercizio futuro che sarà individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia. Ciò perché sono in preparazione da parte dello IASB principi contabili *semplificati* adatti alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Se si considera che, in base ai dati delle Camere di Commercio, al 30 Giugno 2005, vi sono in Italia oltre 1.100.000 società di capitali (di cui circa 61.000 società per azioni e in accomandita per azioni ed oltre 1.045.000 società a responsabilità limitata) che hanno l'obbligo di redigere, far approvare dall'assemblea e pubblicare il bilancio d'esercizio, la situazione che si prospetta è la seguente:

- solo qualche migliaio di società, quelle di maggiori dimensioni, applicheranno in concreto i principi contabili internazionali sia al bilancio consolidato che al bilancio d'esercizio

---

<sup>1</sup> Per le imprese di assicurazione l'obbligo di redazione, nell'esercizio 2006 o 2006/2007, del bilancio d'esercizio con gli IAS-IFRS riguarda *solo* le imprese quotate, che non siano obbligate a redigere il bilancio consolidato.

- oltre un milione delle restanti società di capitali continueranno ad applicare le disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili nazionali

Questi ultimi sono i documenti emanati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, dal n. 11 al n. 30, e il documento interpretativo I 1 (con le modifiche introdotte nel 2005 dall'O.I.C. – Organismo Italiano di Contabilità, per adeguarli alle disposizioni della riforma del diritto societario), nonché i nuovi documenti emessi dall'O.I.C. che al 31 Dicembre 2005 sono in numero di tre.

Il procedimento di determinazione delle perdite di valore (Impairment Test) che viene illustrato in questo documento, è quello previsto dallo IAS 36 “Impairment of Assets” nell’edizione 2004 omologata dall’Unione Europea.

*Esso si applica anzitutto, in tutti i suoi paragrafi, alle imprese italiane, sopra richiamate, che redigono dal 2005 il bilancio consolidato ed il bilancio d’esercizio con i principi contabili internazionali.*

Ma si applica, almeno nelle sue linee generali, anche alle imprese italiane che redigono i bilanci con i principi contabili nazionali. Ciò in quanto l’art. 2427 n. 3 bis del Codice Civile stabilisce che, in ipotesi di rilevazione di perdite durevoli di valore sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali, le imprese devono determinare l’importo di tali perdite in base a tre parametri costituiti dal “concorso alla futura produzione di risultati economici”, dalla “prevedibile durata utile”, e, per quanto rilevante, dal “valore di mercato”.

Ciò significa, in buona sostanza, che le perdite durevoli di valore devono essere determinate *in base* a tali elementi, i quali corrispondono sostanzialmente, nell’ordine: a) ai flussi finanziari netti che gli elementi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono in grado di generare, per tutta la loro prevista vita utile, da soli o congiuntamente ad altri; b) al loro fair value, essendo il “valore di mercato” l’espressione in lingua italiana che meglio rende il concetto di “fair value” dello IAS 36, per i beni negoziati in un mercato attivo.

## **II – La normativa italiana in materia di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni (art. 2426 n. 3) Cod. Civ.)**

L’art. 2426 Cod. Civ., dopo aver precisato che il criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è il *costo storico*, ridotto degli ammortamenti calcolati in base alla loro

“residua possibilità di utilizzazione” (e dunque, durante la loro prevista vita utile), stabilisce che devono essere inoltre calcolate tutte le necessarie “perdite durevoli di valore”.

Per le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni in società controllate e collegate ed in joint ventures; partecipazioni di minoranza non qualificata; crediti finanziari; titoli a reddito fisso; azioni proprie e partecipazioni in imprese controllanti) parimenti il criterio di valutazione in bilancio è quello del costo storico; ma anche qui il costo deve essere rettificato in meno delle perdite durevoli di valore.

Per le società controllate e collegate può essere utilizzato, in luogo del criterio del costo, il criterio del “patrimonio netto (equity method)”; anche in questa ipotesi, il valore così ottenuto *deve* essere ridotto delle eventuali perdite durevoli di valore.

I principi contabili italiani hanno espressamente affrontato il problema della determinazione delle perdite durevoli di valore, come viene diffusamente illustrato nel capitolo 1° di questo documento.

Le condizioni per la rilevazione di una perdita di valore, e per la riduzione del valore di bilancio dei cespiti, sono due:

- a) la determinazione di un “valore recuperabile” inferiore al valore contabile
- b) la qualificazione della perdita come “perdita *durevole*”, ossia non transitoria e non facilmente reversibile

Come si vedrà nel Capitolo 1°, il valore recuperabile è stato così individuato nei documenti dei principi contabili nazionali:

- a) *per le immobilizzazioni materiali*, nel “valore d’uso” economicamente recuperabile nei futuri esercizi, attraverso gli ammortamenti in esercizi chiusi in utile o almeno in pareggio (Documento n. 16 del 1996). Il riferimento al valore di realizzo sul mercato era confinato alle sole immobilizzazioni obsolete o dismesse dall’uso.  
Tuttavia una recente integrazione del documento ad opera dell’OIC (OIC 16 del 2005) ha introdotto un concetto di valore recuperabile analogo a quello che figura nel successivo documento n. 24 del 1997 (il quale tiene conto dello IAS 36 e dello IAS 38)
- b) *per le immobilizzazioni immateriali*, nel maggiore fra il *valore d’uso*, pari al valore attuale dei flussi futuri di cassa derivanti dall’utilizzo continuativo del cespite e dal suo smobilizzo

finale, ed il *valore realizzabile dall'alienazione*, pari al fair value al netto dei costi diretti di vendita (Documento n. 24 del 1997)

- c) *per le immobilizzazioni finanziarie*, nel valore *intrinseco* della partecipazione o del titolo a reddito fisso (Documento n. 20 del 1996)

In merito alla “durevolezza” o “permanenza” della perdita, il documento n. 20 su “Titoli e partecipazioni” fornisce (come si vedrà al capitolo 1°) una serie di indicazioni per stabilire se tale requisito sussista e se sia, dunque, necessario svalutare la partecipazione o il titolo a reddito fisso, mentre per i crediti iscritti anch'essi fra le immobilizzazioni, si applica lo specifico criterio, valido per tutti i crediti, del “valore presumibile di realizzazione”, il quale prescinde dall'attributo della permanenza o transitorietà della perdita.

I principi contabili nazionali, come si vedrà, non indicano un procedimento analitico di calcolo delle perdite di valore delle immobilizzazioni, come invece fa lo IAS 36 con l'“impairment test”.

Per i motivi che sono stati sopra esposti, si ritiene che i principi generali sull'impairment test siano applicabili anche alle imprese italiane che utilizzano i principi contabili nazionali nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato, specie per le immobilizzazioni materiali ed immateriali.

### **III – Problemi cui da luogo l'applicazione dello IAS 36 da parte delle imprese italiane**

Come si vedrà nel capitolo 2°, l'applicazione dell'impairment test dello IAS 36 richiede l'introduzione di una serie di misure organizzative cui numerose imprese italiane di dimensioni medio-piccole non sono abituate.

Essa richiede anzitutto che l'impresa abbia una sufficiente esperienza in materia di formulazione di previsioni economiche e finanziarie ai fini del controllo di gestione e, quindi, di redazione di budgets e di piani pluriennali e di esame e valutazione dei risultati periodici della gestione per aree strategiche di affari o business units.

Ciò è necessario soprattutto per la determinazione del “valore di recupero” e delle perdite di valore dell'avviamento e delle attività patrimoniali della “sede centrale” utilizzate in comune da più “aree strategiche di affari”. Nelle imprese di medio–grandi dimensioni esiste già un controllo di gestione che consente l'elaborazione di reports gestionali infrannuali, l'elaborazione del budget annuale e di piani pluriennali economici e finanziari. In tali elaborati vi è già la previsione, mensile, trimestrale,

annuale e pluriennale dei flussi finanziari in entrata ed in uscita; la direzione finanziaria, che cura il budget finanziario, ha inoltre contezza dell'utilizzo dei valori attuali di flussi finanziari futuri, anche per l'elaborazione di una strategia di fronteggiamento dei rischi finanziari attraverso idonee politiche di "copertura".

Dunque, nelle imprese di tali dimensioni, non è difficile elaborare le previsioni dei flussi finanziari futuri sui quali si basa l'impairment test, come si vedrà, che il più delle volte determina il valore recuperabile sulla base del "valore d'uso".

E ciò anche quando la "cash generating unit", ossia l'unità generatrice di flussi finanziari della quale è necessario determinare il valore d'uso, non ha le dimensioni di una azienda, o di un ramo di azienda o di un'area strategica di affari, ma ha dimensioni più ridotte, come talora può accadere (un complesso di impianti, o di macchinari); oppure è costituita, nelle ipotesi precisate nel capitolo 2°, da un singolo cespite: un macchinario, un impianto, un brevetto, ecc.

Va però considerato che, quando la cash-generating unit ha dimensioni sensibilmente ridotte, se i reports gestionali ai fini del controllo di gestione non consentono di disaggregare i flussi finanziari in modo attendibile, diviene necessario configurare una cash-generating unit più ampia, che consenta di utilizzare dati *attendibili*; altrimenti gli obiettivi dell'impairment test non possono essere raggiunti.

Nelle imprese di piccole, o medio-piccole dimensioni, che non sono attrezzate per un sistematico controllo di gestione, non sono abituate a redigere un dettagliato budget annuale e non elaborano previsioni economiche e finanziarie di tipo pluriennale, per poter effettuare in modo serio l'impairment test è necessario introdurre le necessarie misure organizzative oppure ci si dovrà rivolgere ad un consulente specializzato, il quale non potrà che essere, nella normalità dei casi, un dottore commercialista o un ragioniere commercialista.

Se si considera che in Italia su un totale di un milione centomila società di capitali circa centomila sono società di dimensioni non piccole, le quali probabilmente avranno la necessità di istituire l'impairment test per il controllo del valore di bilancio delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, si può comprendere l'importanza per i professionisti italiani di questa materia.

## CAPITOLO I

### LE PERDITE DUREVOLI E I RIPRISTINI DI VALORE NEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

#### 1. PREMESSA: CONTENUTO DEL CAPITOLO

Il presente capitolo è dedicato a rappresentare la disciplina delle perdite durevoli di valore e degli eventuali ripristini di valore dettata dai principi contabili italiani.

Pertanto saranno passate in rassegna tutte le disposizioni sul tema sopra menzionato contenute nei singoli principi contabili. Nella rassegna le disposizioni dei principi contabili nazionali saranno riprese perseguendo, da una parte, la maggiore fedeltà possibile al testo e, dall'altra, operando le semplificazioni espositive e le integrazioni utili ad una migliore lettura e comprensione.

Nell'ultimo paragrafo saranno esposte considerazioni e valutazioni di sintesi, cercando di evidenziare i criteri generali che devono guidare il trattamento e l'informazione contabile in *subjecta materia*.

#### 2. PRINCIPIO CONTABILE N. 16 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI<sup>1</sup>

**a)** Secondo i postulati del bilancio d'esercizio i costi possono essere sospesi e registrati tra le attività se si prevede ragionevolmente che essi genereranno utilità o benefici (quindi che saranno recuperati) tramite l'uso o la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono. Tale previsione deve essere continuamente riesaminata (D.XIII.1, e D.XIII.1, nota 37, lett. *b*).

**b)** Le immobilizzazioni materiali sono normalmente valutate al costo rettificato solo attraverso l'ammortamento; tuttavia, quando si manifestano sintomi che fanno prevedere una difficoltà nel recupero del valore netto contabile (per esempio, eccesso di capacità produttiva rispetto alle possibilità di vendita, mancata utilizzazione, perdite ricorrenti), è necessario accertare se si sia verificata una perdita durevole di valore.

---

<sup>1</sup> Il P. C. 16 è stato modificato dall'OIC il 13.7.2005.

c) Infatti il valore netto contabile non può eccedere il *valore recuperabile*, che è costituito dal maggiore tra il *presumibile valore di realizzazione* con la vendita e il suo *valore d'uso*. Il primo valore è dato dal ricavo di vendita a prezzi normali di mercato tra parti bene informate ed interessate, al netto degli oneri di diretta imputazione; il secondo è dato dall'attualizzazione (mediante l'applicazione di un appropriato tasso) dei flussi di cassa attesi dall'utilizzo dell'immobilizzazione fino al termine della sua vita utile, compreso il flusso (positivo o negativo) derivante dallo smobilizzo del bene.

La *vita utile* di un bene è il periodo di tempo durante il quale si prevede l'utilizzo del bene ovvero le quantità di prodotto che si stima di ottenere dal suddetto utilizzo; nel caso di vita utile indeterminata, in via prudenziale si fissa una durata limitata nel tempo.

Nella determinazione del valore recuperabile occorre tenere conto della destinazione del bene (cioè l'uso o l'alienazione).

Per le *immobilizzazioni destinate ad essere utilizzate nel processo produttivo* la svalutazione deve essere effettuata se i flussi di ricavi dell'impresa non saranno sufficienti, durante la vita utile residua dell'immobilizzazione, a coprire tutti i costi e le spese sostenute nell'esercizio dell'impresa, inclusi gli ammortamenti. Pertanto, nel caso in cui, sulla base di uno studio documentato basato su elementi oggettivi (perizie di esperti, piani futuri di impiego delle immobilizzazioni, ecc.), emerga che il valore dell'immobilizzazione, recuperabile tramite l'uso, sia inferiore al valore netto contabile – avvertendo che non è sufficiente l'esistenza di perdite per pochi esercizi, potendo esse dipendere da condizioni temporanee – dovrà essere effettuata una corrispondente svalutazione.

Con riferimento alle *immobilizzazioni destinate alla vendita*, quali i cespiti obsoleti e in genere i cespiti non più utilizzati o utilizzabili nel processo produttivo), occorre invece accertare se il presumibile prezzo netto di realizzo coprirà il valore netto contabile. La svalutazione deve essere effettuata se il valore recuperabile tramite la vendita, al netto di tutti i costi relativi (incluso, per esempio, il costo di smantellamento), è inferiore al valore netto contabile (D.XIII.2).

d) Quando, in un periodo successivo a quello in cui è stata operata la svalutazione, si evidenzia che i motivi della svalutazione sono venuti meno, occorre ripristinare totalmente o parzialmente (a seconda dei casi) il valore di costo: ciò avviene imputando nel conto economico un provento, che sarà ordinario (voce A.5) o straordinario (E.20), a seconda della classificazione che era stata fatta della svalutazione tra la gestione ordinaria e quella straordinaria (D.XIII.2 e Documento interpretativo n.1, *Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi secondo corretti principi contabili*, B.10, ed E. c).

e) Infatti le svalutazioni effettuate per perdite durevoli di valore devono essere imputate nel conto economico tra gli Oneri straordinari (voci E 21), salvo quelle non ritenute di natura straordinaria che devono essere imputate nella voce B.10.c, "altre svalutazioni delle immobilizzazioni" (documento interpretativo n. 1, B.10 ed E. c).

f) Nella nota integrativa devono essere indicati:

m) l'ammontare dei cespiti non in uso o utilizzati in misura sensibilmente inferiore alla loro normale possibilità di utilizzazione ovvero alla loro normale capacità produttiva;

n) le ragioni e l'ammontare dell'eventuale svalutazione apportata (E.IV).

### **3. PRINCIPIO CONTABILE N. 24 – LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI<sup>2</sup>**

a) Poiché le condizioni di utilizzo di un'immobilizzazione immateriale o l'operativa stessa dell'impresa possono subire rilevanti mutamenti, è necessario riesaminare ed avere conferma della residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione medesima, prestando particolare attenzione nel caso in cui l'impresa versi in una situazione di perdita (D.IV.a).

b) Il valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto in bilancio non deve superare quello recuperabile. Il *valore recuperabile* è il maggiore tra il valore realizzabile dall'alienazione e quello effettivo d'uso. Se il valore contabile scende al di sotto del valore recuperabile occorre effettuare una svalutazione (D.IV.b).

c) Il valore recuperabile tramite l'uso è il valore funzionale nell'economia dell'azienda nella prospettiva di continuazione dell'attività. Poiché il recupero avviene tramite gli ammortamenti, il valore recuperabile tramite l'uso di un'immobilizzazione immateriale è quello il cui ammortamento troverà negli esercizi futuri, secondo una ragionevole aspettativa, adeguata copertura coi ricavi correlati all'utilità di quella immobilizzazione. La determinazione del valore d'uso comporta normalmente la stima dei flussi di cassa positivi o negativi originati dall'utilizzo dell'immobilizzazione e dalla sua eventuale cessione e l'attualizzazione, mediante l'applicazione di un appropriato tasso, di tali flussi di cassa.

---

<sup>2</sup> Il P. C. 24 è stato modificato dall'OIC il 30.5.2005.

**d)** Pertanto quando viene meno la “*capacità di ammortamento*” (ovvero di copertura degli ammortamenti), a meno che l’immobilizzazione sia destinata ad essere alienata, è necessario che, attraverso la svalutazione, rimanga iscritta in bilancio solo quella parte del costo dal quale l’impresa trarrà un’utilità futura.

**e)** Per stabilire se la perdita del bene è duratura, occorre studiarne le cause. Mentre le cause che determinano l’ammortamento hanno carattere ordinario e portano ad una riduzione sistematica dell’utilità futura ritraibile dal bene, le cause che determinano la svalutazione sono gravi e straordinarie e quindi non possono essere riflesse nel periodico riesame dei piani di ammortamento (D.IV.b.b).

**f)** Quando vengono meno, in tutto o in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione, deve essere ripristinato il valore originario, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati imputati se non si fosse proceduto alla svalutazione.

I fatti che determinano il ripristino di valore sono così gravi e ponderati che il loro verificarsi è raro per la generalità delle immobilizzazioni immateriali ed è escluso per alcune di esse, quali l’avviamento e i costi pluriennali (D.V).

**g)** Con specifico riferimento all'*avviamento* si afferma che, in occasione della chiusura di ciascun esercizio successivo all'iscrizione, dovrà essere effettuata un'accurata analisi della recuperabilità dell'avviamento stesso tramite ricognizione degli eventuali mutamenti intervenuti nei fattori considerati al momento dell'iscrizione.

Se dall'analisi emergono eventuali riduzioni di valore occorre procedere ad un'esplicita svalutazione (E).

**h)** La *nota integrativa* deve indicare;

*h)* le ragioni e l'ammontare delle svalutazioni apportate per perdite durevoli di valore.

#### **4. PRINCIPIO CONTABILE N. 20 – TITOLI E PARTECIPAZIONI**

##### **Titoli immobilizzati**

**a)** La valutazione in via continuativa al costo presuppone la normalità sia nello svolgimento dell'attività dell'emittente, sia nell'andamento del mercato. Se tali condizioni vengono meno in modo presumibilmente durevole, la valutazione al costo deve essere abbandonata.

L'art. 2426 cod. civ. impone di svalutare il costo in caso di perdita di valore e di durevolezza di tale perdita, senza però dare le definizioni di tali due situazioni.

Innanzitutto esse devono essere accertate con accuratezza mirando ad evidenziare se la perdita è duratura e quale sia la misura della riduzione da apportare al costo (I.6.2).

**b)** Con riferimento al *carattere duraturo della perdita*, nel caso di *titoli quotati* la svalutazione richiede un significativo ribasso del listino con caratteristiche di persistenza temporale e l'assenza di elementi che facciano fondatamente ritenere un'inversione di tendenza, nonché un accertamento delle condizioni economico-patrimoniali dell'emittente e, in caso di deterioramento, dei rischi di illiquidità o di insolvenza che possono compromettere la capacità di corrispondere interessi, di consentire il recupero attraverso il realizzo del titolo o di effettuare il rimborso alla scadenza. Un improvviso e generalizzato ribasso dei valori quotati può assumere solo un valore segnaletico.

Nel caso di *titoli non quotati* la svalutazione si baserà evidentemente solo sull'anzidetto accertamento delle condizioni economico-patrimoniali dell'emittente (I.6.2).

**c)** Con riferimento alla *misura della svalutazione*, occorre distinguere fra titoli quotati e titoli non quotati.

Per i titoli quotati, poiché il valore di listino di fine esercizio non è rilevante, il minor valore da sostituire al costo può utilmente essere stabilito con riferimento alla media dei prezzi di mercato di un congruo periodo antecedente la data di chiusura dell'esercizio (per esempio, gli ultimi sei mesi), nonché alle variazioni di mercato e alle condizioni economiche dell'emittente, evidenziate nel periodo intercorrente fra la chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Per i titoli non quotati si terrà conto delle condizioni economiche dell'emittente accertate alla data di formazione del bilancio, nonché dell'andamento generale del mercato e dei corsi di borsa di titoli simili (I.6.2).

**d)** La riduzione di valore del titolo può essere giudicata in parte temporanea e in parte duratura: solo quest'ultima dovrà essere considerata nello stabilire la misura della svalutazione.

La svalutazione sarà effettuata nell'esercizio in cui è accertata mediante imputazione al conto economico di *rettifiche di valore di attività finanziarie*, punto 19) *svalutazioni*, voce *b) di immobilizzazioni finanziarie* (I.6.2).

e) Nella *nota integrativa* devono essere indicate:

- le ragioni della svalutazione;
- gli elementi di base o di riferimento per il calcolo della svalutazione (I.6.2).

f) Se vengono meno le ragioni della svalutazione, occorre procedere al *ripristino del valore*.

Esso può essere totale o parziale, ovvero recuperare in tutto o in parte la svalutazione in precedenza operata, ma in ogni caso non è possibile superare il costo originario prima della svalutazione.

Il ripristino di valore avviene imputando nel conto economico *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, punto 18) rivalutazioni, voce *b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni* (I.6.3).

g) Si raccomanda di indicare nella *nota integrativa* le ragioni della perdita durevole di valore e gli elementi di base o di riferimento per il calcolo della svalutazione, nonché, in caso di ripristino di valore, l'ammontare della rivalutazione, la ragione e le conseguenze fiscali (I.8.1. *i*) e *l*).

### **Partecipazioni immobilizzate**

h) Se il criterio del costo (e non quello del patrimonio netto) è stato prescelto per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate, l'art. 2426 cod. civ. impone di svalutare il costo in caso di perdita di valore e di durevolezza di tale perdita, senza però dare le definizioni di tali due situazioni.

Esse devono essere innanzi tutto accertate con accuratezza mirando ad evidenziare se la perdita è duratura e quale sia la misura della riduzione da apportare al costo (II.3.6).

i) Il primo problema da affrontare è quindi quello di stabilire quando può definirsi una *perdita durevole*, distinguendo i casi delle partecipazioni immobilizzate quotate e non quotate. In ogni caso occorre analizzare le *condizioni economico-finanziarie della partecipata*.

l) La perdita di valore deriva sovente da *perdite di esercizio significative*, frequentemente provocate da situazioni o fattori negativi interni o esterni all'impresa.

Esempi di *fattori interni* sono i risultati operativi negativi derivanti da una struttura economica del ciclo costi/ricavi non più remunerativa, l'cesso di costi fissi non riducibili a breve termine, l'obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi, il durante ed eccessivamente

onerosa tensione finanziaria. Esempi di *fattori esterni* all'impresa sono la crisi del mercato, il sostanziale ribasso dei prezzi di vendita non accompagnato da quello dei costi, nuove leggi e regolamentazioni che incidono negativamente sulla redditività, la ditta di quote di mercato per la concorrenza o per l'insorgenza di prodotti alternativi.

La perdita è durevole quando l'imprenditore non riesce a dimostrare che le suindicate situazioni possono essere rimosse in un breve periodo (II.3.6).

**m)** La *dimostrazione del carattere temporaneo della perdita* può essere costituito dall'esistenza di un *piano o programma operativo* teso (*rectius* idoneo) al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e di redditività, che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) risulti da una delibera degli organi societari;
- b) individui con precisione gli elementi di intervento e i conseguenti benefici;
- c) definisca esplicitamente la durata che deve collocarsi in un arco di esercizi molto ravvicinati.

Infatti la temporaneità della perdita non può essere sostenuta da ipotesi generiche di recupero o di riferimento a consistenza di valori patrimoniali (in quanto – tra l'altro – il loro realizzo non rileva ai fini del miglioramento della redditività ordinaria (II.3.6).

**n)** Nel caso di partecipazione quotate occorre considerare, oltre alle condizioni economico-finanziarie della partecipata, l'andamento del prezzo di listino: rileva un significativo ribasso rispetto ad un livello di persistenza temporale; non rileva un improvviso e generalizzato ribasso dei prezzi di mercato.

Nel caso in cui la perdita, anche consistente, si manifestasse nel primo esercizio di attività, non dovrebbe effettuarsi la svalutazione se dall'esercizio successivo si potessero trarre indicazioni di ripianamento della perdita stessa (II.3.6).

**o)** La svalutazione deve essere effettuata allineando il costo storico al patrimonio netto della partecipata; se il patrimonio netto non appare esprimere il valore della partecipazione, la svalutazione può essere anche maggiore; in caso di azzeramento del valore contabile e di obbligo o necessità di ripianare ulteriori perdite manifestatesi, è necessario accantonare un fondo (oneri) al passivo nella voce B.3. La riduzione di valore deve essere iscritta nella voce D)19 del conto economico dell'esercizio in cui è accertata, quale rettifica di valore di attività finanziarie (II.3.6).

**p)** Sebbene la *nota integrativa* non contenga alcun obbligo di informazione a riguardo, si raccomanda di indicare le ragioni della perdita durevole di valore e gli elementi di base o di riferimen-

to per il calcolo della svalutazione; nel caso di consistente riduzione della quotazione o di perdita d'esercizio da parte di una non quotata, le ragioni per le quali non è stata operata alcuna svalutazione (II.3.6).

**q)** Se vengono meno le ragioni della svalutazione, occorre procedere al *ripristino del valore*.

Esso può essere totale o parziale, ovvero recuperare in tutto o in parte la svalutazione in precedenza operata, ma in ogni caso non è possibile superare il costo originario prima della svalutazione.

**r)** Il ripristino di valore avviene imputando nel conto economico *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, punto 18) rivalutazioni, voce *a) di partecipazioni* (II.3.7), salvo che la svalutazione non abbia natura straordinaria, nel qual caso va imputata tra gli oneri straordinari (Documento interpretativo n. 1, E. c).

## **5. PRINCIPIO CONTABILE N. 21 – IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO**

**a)** Le perdite ricorrenti, la discesa del valore di mercato al di sotto al valore contabile e altre situazioni che possono incidere sul valore intrinseco della partecipazione possono indicare una perdita durevole di valore dell'investimento. In questi casi occorre indagare sulle cause e se emerge *l'impossibilità di risanamento entro un limite ragionevolmente breve di tempo*, la partecipazione deve essere svalutata in funzione della gravità degli elementi emersi anche in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, con corrispondente addebito a conto economico ( 3.2.g).

**b)** Nel caso di giustificato *abbandono del metodo del patrimonio netto*, l'ultimo valore contabile è assunto quale valore di costo. La partecipazione va classificata, a seconda della sua destinazione, tra le immobilizzazioni finanziarie o il capitale circolante. Nel primo caso è soggetta a svalutazione per perdite durevoli di valore, fin dall'esercizio in cui si verifica il cambiamento del criterio di valutazione; nel secondo caso essa va iscritta al minore il fra prezzo originario di costo e il valore di mercato; di conseguenza è consentito sostituire il valore determinato col metodo del patrimonio netto con il maggior valore di mercato se quest'ultimo è inferiore al costo originario ( 3.3.1) e 3.3.1), nota 41).

## 6. PRINCIPIO CONTABILE N. 29 - ... CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI ...

a) La riduzione del costo di un'immobilizzazione per perdita durevole di valore costituisce cambiamento di stima contabile (e non di principio contabile). Così, a titolo di esempio, se nuovi elementi informativi fanno ritenere che un'immobilizzazione ha perso di valore e la perdita è durevole nel tempo, la conseguente rettifica negativa dovrà essere integralmente contabilizzata nella voce 10.c del conto economico (B.III.c).

b) I cambiamenti di stima possono alterare significativamente la comparabilità dei bilanci. In questi casi la *nota integrativa* deve motivare le ragioni del cambiamento, fornire l'effetto sul bilancio e, se ragionevolmente stimabile, la relativa incidenza fiscale (B.V).

## 7. OIC 1 – EFFETTI DELLA RIFORMA SOCIETARIA

a) Nel caso di *immobilizzazioni [di durata indeterminata]*<sup>3</sup> la determinazione dell'eventuale riduzione di valore è determinata con riferimento alla capacità di tali immobilizzazioni di concorrere alla futura produzione di risultati economici (valore d'uso), alla loro prevedibile vita utile e al loro valore di mercato.

Il valore di mercato è elemento da considerare solo se è applicabile e se può essere stimato in modo ragionevolmente oggettivo.

Il ripristino di valore deve essere effettuato scrivendo il minor valore tra quello d'uso e quello che aveva l'immobilizzazione prima della svalutazione, ridotto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati in assenza di svalutazione (cap. 6).

2. In caso di svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono fornite le seguenti informazioni (art. 2427, n. 3 *bis*), cod. civ.):

- le considerazioni fatte per determinare la riduzione di valore con riferimento al concorso dell'immobilizzazione alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e determinabile, al valore di mercato;
- le differenze rispetto alle eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;

---

<sup>3</sup> Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 18, co. 1, lett *d*), D lgs 28 dicembre 2004, n. 310.

- gli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte.

L'espressione "concorso alla futura formazione di risultati economici", riferita all'avviamento, deve intendersi nel senso di "recupero tramite flussi futuri di reddito".

## 8. CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

a) Qualsiasi bene iscritto all'attivo dello stato patrimoniale deve essere "*recuperabile*", ovvero deve concorrere alla formazione di un flusso finanziario di entrata (*inflow*) o tradursi esso stesso nel suddetto futuro flusso finanziario. La recuperabilità del bene, quale condizione per la sua iscrizione in bilancio, è un postulato applicabile a tutti i beni, appartenenti al capitale immobilizzato o circolante, compresi quindi i beni strumentali, quelli destinati alla vendita e i crediti. Il recupero avviene quindi, a seconda della natura o della destinazione del bene, attraverso l'uso o la vendita (o la riscossione se si tratta di un credito).

Il concetto di recuperabilità attraverso l'uso, e quindi di *valore d'uso*, è associato a quello di *concorso* all'entrata di un flusso finanziario, mentre quello di recuperabilità attraverso la vendita, e pertanto di *prezzo netto di realizzo* (che non si discosta dal prezzo effettivamente rilevato in un mercato attivo o *valore corrente* o *fair value*, al lordo dei costi specifici di vendita), si traduce *direttamente* in un autonomo flusso finanziario in entrata; il secondo è quindi più facilmente ed attendibilmente determinabile.

La previsione di recuperabilità deve essere periodicamente ed accuratamente analizzata applicando principalmente i postulati della prudenza e della continuità aziendale.

b) In un sistema contabile a costi storici il valore contabile di un bene non può essere inferiore al valore recuperabile. Si impone tuttavia una precisazione. Con riferimento alle immobilizzazioni, ovvero ai beni "destinati ad essere utilizzati durevolmente" nell'attività dell'impresa (artt. 2424 *bis*, comma 1, cod. civ., e 15, 1 e 2, Direttiva CEE 660 del 25 luglio 1978), la recuperabilità non può essere considerata in un arco temporale di breve durata e quindi non può essere determinata con riferimento esclusivamente alla data di chiusura del bilancio.

Di conseguenza in un sistema contabile a costi storici le differenze o *perdite di valore* tra valore contabile e valore recuperabile sono prese in considerazione per la rettifica del valore contabile solo se "*durevoli*".

La *perdita durevole di valore* può derivare da cause interne o esterne all'impresa; queste ultime derivano da variazioni negative del mercato in cui l'impresa opera; in ogni caso tali cause sono gravi e normalmente straordinarie, cosicché non possono individuarsi con quelle che portano ad una riduzione della vita utile del cespite e quindi del piano di ammortamento.

c) Come si è accennato al punto 1, il valore recuperabile è diverso a seconda della natura e destinazione del bene.

Con riferimento alle *immobilizzazioni materiali ed immateriali* il valore d'uso è correlato alla *capacità di ammortamento* del bene. Pertanto in un sistema a costi storici il valore d'uso non è inferiore al valore contabile se i ricavi dei futuri esercizi, attendibilmente stimati – derivanti, a seconda dei casi, dall'unica azienda o da un ramo d'azienda o da una unità produttiva – coprono tutti i correlati costi, compresi gli ammortamenti.

Per semplificare, si possono ipotizzare i calcoli che seguono. Un cespite, inserito nel ramo di azienda A, ha un valore di 100 e un ammortamento annuo di 20. I ricavi attribuibili al ramo di azienda A sono 500 e coprono i correlati costi e la quota di costi generali e delle imposte ragionevolmente imputabili al suddetto ramo d'azienda, ammontanti complessivamente a 485, ivi compresi l'ammortamento del cespite di 20. Il budget dell'anno seguente e il piano programma triennale (o, in mancanza, le ragionevoli previsioni) confermano la persistenza di tale copertura. In questo caso si ritiene che il valore contabile possa essere recuperato. Talvolta, in mancanza di dati relativi alla singola unità produttiva, del quale fa parte il bene la cui capacità di ammortamento è oggetto di esame, si effettuano delle simulazioni o proiezioni, conservate tra le carte di lavoro compilate per la redazione del bilancio.

Il valore recuperabile di un'immobilizzazione materiale o immateriale è determinato in base al prezzo netto di realizzo solo nel caso di immobilizzazione destinata (o che, in un tempo ragionevolmente breve, può essere destinata) alla vendita senza ledere l'esigenze del processo produttivo; ciò si verifica spesso quando tale immobilizzazione non è più impiegata nel processo produttivo o ne è prevista l'alienazione nel piano di ristrutturazione aziendale .

d) Con riferimento alle *immobilizzazioni finanziarie* occorre distinguere fra titoli e partecipazioni immobilizzate.

Per quanto concerne i *titoli immobilizzati*, il recupero del valore contabile avviene attraverso la percezione degli interessi e soprattutto la realizzazione, a medio o lungo termine, del credito alla scadenza o alla vendita. Con riferimento alle *partecipazioni immobilizzate*, il recupero del valore

contabile è determinabile con maggiore difficoltà, ancorché il prezzo netto di realizzo assuma particolare rilevanza.

In entrambi i casi, per sintetizzare, il valore recuperabile emerge dalla quotazione di mercato, se esistente, e comunque dal bilancio dell'emittente della società partecipata (e da altre informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria eventualmente acquisite). Non dovrà essere preso in considerazione il valore emergente in un determinato momento (per esempio, alla chiusura dell'ultimo esercizio), bensì quello stabilizzatosi in un arco di tempo più lungo (è ragionevole non superare i tre anni), a meno che si ritenga che la perdita, sebbene verificatasi da poco tempo, debba persistere in futuro: in tale ipotesi sarà illuminante individuare la ragione della perdita al fine di determinarne la natura provvisoria o duratura.

e) La perdita di valore non comporta necessariamente un adeguamento del valore contabile a quello recuperabile; ciò avviene quando la differenza fra i due valori è stimata in parte durevole e in parte provvisoria.

Si ritiene che la svalutazione per perdita di valore debba essere determinata dopo avere operato la riduzione per ammortamento. Infatti la perdita durevole di valore è una svalutazione che si aggiunge alla riduzione sistematica ed ordinaria del valore contabile, misurata dall'ammortamento.

La perdita di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è di norma un componente straordinario del conto economico, salvo che esso derivi da un deterioramento della gestione operativa per cause interne e per così dire naturali; in questi casi, non frequenti, la svalutazione ha carattere "ordinario" e va imputata alle "altre svalutazioni delle immobilizzazioni o, se relativa alle immobilizzazioni finanziarie, alle svalutazioni di cui alle voci D 19).

f) Se vengono meno, anche in parte, le cause che avevano portato ad una riduzione del valore contabile e quindi se il valore recuperabile diventa superiore al nuovo valore contabile del bene dopo che è stata effettuata la svalutazione, occorre apportare un corrispondente aumento al valore svalutato: c. d. *ripristino di valore*. L'aumento allineerà il valore contabile a quello recuperabile, ma non potrà essere superato il costo ridotto dagli eventuali ammortamenti che sono stati stanziati o sarebbero stati stanziati, al lordo della riduzione di valore.

g) Valga un esempio. Al termine dell'esercizio  $x+2$  un'immobilizzazione è iscritta per 70 al netto delle tre quote di ammortamento, relative all'esercizio  $x$ ,  $x+1$  e  $x+2$ . Il valore recuperabile tramite l'uso è stimato essere 40 e la perdita di 30 è ritenuta durevole; la nuova stima riduce inoltre la durata dei benefici dell'immobilizzazione da dieci ad otto anni. Ne consegue che è imputata al

conto economico una svalutazione per 30 e in contropartita una riduzione dell'immobilizzazione per 30. Nell'esercizio  $x+4$  l'immobilizzazione si riduce di 8 per la quarta quota di ammortamento, calcolata pari ad un quinto di 40, ed è iscritta quindi per 32. Nell'esercizio  $x+5$  il valore contabile, ulteriormente ridotto per la quinta rata di ammortamento, è di 24, ma il valore recuperabile è stimato essere 50 in cinque anni. Se non fosse stata operata la svalutazione e la modifica del piano di ammortamento, il valore contabile sarebbe stato 50. Pertanto si imputa al conto economico un provento di 26 e in contropartita si rivaluta l'immobilizzazione per pari importo.

Si osserva che la perdita durevole di valore e il successivo ripristino devono essere contabilizzata con omogeneità, nel senso che l'imputazione nei componenti ordinari o straordinari del conto economico della perdita di valore vincola di norma l'imputazione del correlato ripristino. Si rammenta infine che i principi contabili internazionale mirano ad abolire i componenti straordinari.

**h)** L'obbligo legale di *informazione nella nota integrativa* merita un approfondimento.

Con riferimento a *tutte le immobilizzazioni*, l'art. 2427, comma 1 e 2, richiede l'indicazione nella nota integrativa dei "criteri applicati ... nelle rettifiche di valore" e dei movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: le svalutazioni e le rivalutazioni operate negli esercizi precedenti e nell'esercizio al quale si riferisce il bilancio. Inoltre, quale principio generale, "se le informazioni richieste da specifiche norme di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423, comma 3, cod. civ.).

Con riferimento alle *immobilizzazioni materiali e immateriali*, il nuovo art. 2427, comma 3 *bis*, richiede le seguenti indicazioni:

- a) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore,
- e, in caso di operata riduzione di valore di una o più immobilizzazioni,
- b) il concorso di quelle immobilizzazioni alla futura produzione di risultati economici, la loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, il loro valore di mercato,
- c) le differenze rispetto alle riduzioni di valore operate negli esercizi precedenti,
- d) la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio.

**i)** Conseguentemente l'obbligo di informazione è più esteso con riferimento alle riduzioni per perdite durevoli di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali rispetto a quelle finanziarie. In ogni caso, costituendo le rettifiche di valore, in aumento o in riduzione, un cambiamento di stime contabili, il principio contabile n. 29 ( B.IV), al fine di consentire la comparabilità

dei bilanci, richiede che nella nota integrativa si fornisca indicazione anche dell'incidenza fiscale della rettifica, se ragionevolmente stimabile.

Si osserva che l'indicazione del valore di mercato per le immobilizzazioni materiali e immateriali, oggetto di riduzione di valore, è richiesta dalla legge solo se "rilevante"; il riferimento al valore di mercato è rilevante se esso può essere attendibilmente determinato e se il bene è destinato o destinabile alla vendita senza la necessità, per esempio, di adozione di un piano di ristrutturazione aziendale che preveda il trasferimento della produzione da uno stabilimento ad altro.

Il disposto degli artt. 2426, n. 3, e 2427, n. 3 bis, cod. civ., consente di raccomandare e, se rilevante, di prescrivere che sia fornita la motivazione della *mancata riduzione per perdita durevole di valore* allorché l'immobilizzazione (soprattutto se trattasi di partecipazione in società controllata o collegata) abbia subito una consistente e perdurante riduzione di valore.

Infine il criterio di omogeneità nell'informazione impone che le stesse informazioni prescritte per le riduzioni per perdite durevoli di valore lo siano anche nel caso di ripristini di valore.

## CAPITOLO II

### L'IMPAIRMENT TEST NEL DOCUMENTO IAS 36

#### Premessa

Nell'ambito dello IAS 36 il procedimento di determinazione ed allocazione delle perdite di valore si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- a) Identificazione di un'attività che possa aver subito una perdita di valore
- b) Determinazione del valore recuperabile, considerato come il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d'uso
- c) Criteri per il calcolo del valore d'uso: flussi finanziari futuri e tasso di attualizzazione
- d) Configurazione della "cash-generating unit" (unità generatrice di flussi finanziari)
- e) Allocazione dell'avviamento e delle corporate assets ad uno o più cash-generating units e determinazione del valore recuperabile
- f) Determinazione della perdita per riduzione di valore di singole attività o di cash-generating units. Allocazione della perdita all'avviamento ed ai restanti componenti.

#### 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO IAS 36

Prima di passare all'illustrazione delle varie parti dell'IAS 36 (il cui testo italiano, approvato dalla Commissione Europea, è stato pubblicato il 31/12/2004 sul n. 1392 della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in allegato al Regolamento Comunitario n. 2236/2004 del 29 Dicembre 2004) è necessario precisare che esso *non si applica* alle attività patrimoniali disciplinate dai seguenti IAS-IFRS (i quali contengono già i criteri per il calcolo delle riduzioni di valore di tali attività):

- rimanenze di magazzino (IAS 2)
- attività derivanti da commesse a lungo termine (IAS 11)
- imposte differite attive (IAS 12)
- attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19)

- attività finanziarie disciplinate dallo IAS 39
- investimenti immobiliari valutati al fair value (IAS 40)
- attività biologiche connesse all’attività agricola, valutate al fair value meno i costi stimati al punto di vendita (IAS 41)
- attività non correnti “held for sale” e disposal group (IFRS 5)
- attività immateriali derivanti da contratti di assicurazione e costi di acquisizione differita (IFRS 4)

Data la loro importanza nei bilanci delle imprese italiane, per le attività finanziarie disciplinate dallo IAS 39 (che possono assumere in Italia la qualifica di “immobilizzazioni finanziarie”), e per le attività “non correnti” destinate alla vendita, i criteri per l’impairment test vengono illustrati nel capitolo III di questa Guida.

## **2 – CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PATRIMONIALI CHE POSSONO AVER SUBITO UNA PERDITA DI VALORE**

Si precisa anzitutto che il termine “attività” è riferito a tutti gli elementi patrimoniali attivi che soddisfano la definizione di “attività” contenuta nel Framework, ai quali si applica il documento n. 36, ossia:

- fabbricati, impianti e macchinari ai quali si applica l’IAS 16;
- attività immateriali, compreso l’avviamento, alle quali si applica l’IAS 38;
- investimenti immobiliari *valutati al costo* (IAS 40);
- partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures, disciplinate dagli IAS 27, 28 e 31.

Si tratta in sostanza di tutti gli elementi patrimoniali attivi che, nel bilancio italiano, vengono ricompresi nelle classi delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (per queste ultime, tuttavia, fatta eccezione per i crediti finanziari, i titoli a reddito fisso e le partecipazioni di minoranza non qualificata), per i quali l’art. 2426 del Codice Civile richiede che, ad ogni esercizio, venga accertata l’eventuale presenza di sintomi di riduzione di valore e, in caso positivo, la rilevazione di eventuali “perdite durevoli di valore”.

Il documento IAS 36 richiede che l'impresa, ad ogni data di riferimento del bilancio, valuti se esistono sintomi di riduzione di valore (la traduzione ufficiale italiana parla di "riduzione *durevole* di valore" ma, come si è rilevato, lo IAS 36 prescinde dalla transitorietà o durevolezza della perdita; per cui quando si accerta la sua esistenza, questa deve essere *sempre* contabilizzata).

A prescindere dall'esistenza o meno di *sintomi* di riduzioni di valore (impairment losses), l'impresa è obbligata ad eseguire ogni anno il test di impairment, ossia calcolare il valore recuperabile e confrontarlo col valore contabile, per le seguenti attività patrimoniali:

- attività immateriali a *vita utile indefinita* (tra le quali vi è sempre l'avviamento (goodwill)<sup>1</sup>)
- attività immateriali *non ancora disponibili per l'uso* (es.: un'invenzione industriale rispetto alla quale devono essere ancora svolti alcuni test di controllo prima del suo utilizzo)

I sintomi dell'esistenza di riduzione o perdite di valore derivano da due diverse fonti di informazione:

- fonti esterne all'impresa
- fonti interne all'impresa

#### **a) Fonti esterne all'impresa**

1. Il valore di mercato dell'attività considerata è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o col normale utilizzo dell'attività in oggetto; in questa ipotesi è probabile che il valore recuperabile sia divenuto inferiore al valore contabile calcolato tenendo conto del solo ammortamento
2. si sono verificate nell'esercizio, o si verificheranno nel prossimo futuro, variazioni significative con effetto negativo per l'impresa nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui l'impresa opera o nel mercato al quale l'attività è rivolta. Si deve trattare di cambiamenti o innovazioni che potranno ridurre sensibilmente il valore di mercato o le modalità di utilizzo durevole di un'attività (es.: limitazioni o divieti all'utilizzo nelle produzioni di determinati impianti o

---

<sup>1</sup> Nel "sistema italiano" non vi sono attività immateriali a "vita utile indefinita" alle quali non debba essere applicato l'ammortamento; dunque sia l'avviamento che i marchi ed altri intangibles considerati dagli IAS – IFRS a "vita utile indefinita" *devono* essere ammortizzati e devono, inoltre, essere sottoposti ad impairment quando si verifica un sintomo di riduzione del valore.

- macchinari); oppure di modifiche legislative che limitano o vietano l'esercizio delle attività in alcuni settori, o la sottopongono a sensibili restrizioni
3. sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti ed è probabile che tale aumento comporterà un incremento del tasso di attualizzazione utilizzato dall'impresa nel calcolo del valore d'uso di una attività riducendone in modo significativo il valore recuperabile (es.: l'aumento del rendimento dei titoli di Stato a media-lunga scadenza, che costituisce il tasso risk free sul quale è basato il calcolo del tasso di attualizzazione dei flussi finanziari)
  4. il valore del patrimonio netto contabile dell'impresa, se quotata, è superiore alla sua "capitalizzazione di mercato" (ossia, al valore di borsa della totalità delle sue azioni)

### **b) Fonti interne all'impresa**

1. risulta evidente l'obsolescenza dei cespiti (tecnologica ed operativa o riferita ai prodotti fabbricati col suo utilizzo, come può avvenire per impianti, brevetti, ecc.); oppure, i cespiti sono fisicamente deteriorati in modo significativo
2. si sono verificati nel corso dell'esercizio, o si verificheranno nel prossimo futuro, cambiamenti significativi nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o si suppone che sarà utilizzata. Ad esempio, programmi di ristrutturazione del settore operativo o di cessazione del settore; programmi di dismissione dall'uso del cespite prima della data precedentemente prevista; rideterminazione della vita utile di un intangibile (es.: un marchio) da *indefinita* a *definita*
3. vi sono indicazioni, derivanti dal sistema informativo interno, le quali dimostrano che i risultati attesi saranno peggiori di quelli in precedenza previsti:
  - budgets finanziari che prevedono flussi finanziari scaturenti dalle attività considerate negativi o minori delle attese
  - budgets finanziari dai quali risulta che i flussi finanziari necessari per l'acquisto ed il mantenimento della potenzialità produttiva dei cespiti sono significativamente superiori a quelli preventivati
  - previsioni aziendali di perdite operative nette nel settore o nella business unit in cui il cespite è utilizzato significativamente peggiori di quelle preventive
  - previsioni di un significativo peggioramento dei flussi finanziari netti o del reddito operativo; o di un significativo aumento della perdita derivante dall'utilizzo del cespite

- le previsioni aziendali dimostrano che, aggregando gli importi del periodo in corso con quelli preventivati per il futuro, si verificano perdite operative o flussi finanziari netti negativi.

Non sempre quando si verifica uno dei sintomi indicati l'impresa è tenuta a calcolare il valore recuperabile del cespite considerato: se questo valore è stato già calcolato in precedenza (es.: alla fine del precedente esercizio) ed esso si è dimostrato significativamente maggiore del valore contabile, non è necessario procedere al ricalcolo se tale margine di valore non si è interamente ridotto o se i sintomi indicati hanno su di esso una scarsa influenza.

Ad esempio, se si è verificato un incremento nei tassi d'interesse di mercato o nei tassi di rendimento degli investimenti, non vi è obbligo di effettuare un calcolo formale del valore recuperabile nei seguenti casi:

- a) se non vi è la probabilità che l'aumento dei tassi di mercato incida sul tasso di attualizzazione da utilizzare per il calcolo del valore d'uso (es.: se l'aumento riguarda solo il tasso d'interesse o breve termine)
- b) se, nonostante l'aumento dei tassi, l'impresa sarà in grado di incrementare i propri ricavi per compensare l'aumento dei tassi

Si tenga presente, infine, che la presenza di un sintomo di perdita di valore (anche se poi questa non viene rilevata) può significare che occorre riconsiderare la vita utile residua, il valore residuo ed il metodo di ammortamento del cespite.

### **3 – LA DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE: ASPETTI GENERALI**

Il valore recuperabile di un cespite (recoverable amount) è pari al *maggiore* tra:

- il fair value dell'attività meno i costi di vendita (fair value less costs to sell)
- il valore d'uso (value in use)

Si tratta dei medesimi parametri considerati dal principio contabile nazionale n. 24 per le immobilizzazioni immateriali (anche se questo documento manifesta poi una preferenza per il valore d'uso, dato che solo in casi eccezionali è possibile riscontrare l'esistenza di un mercato attivo per le attività immateriali). Il documento nazionale n. 16 sulle immobilizzazioni materiali, il quale nella sua versione originaria si riferiva solo al valore d'uso e solo per le immobilizzazioni obsolete, non più utilizzate o destinate alla vendita, al valore netto di realizzo, è stato recentemente

modificato dall'OIC che ha esteso alle immobilizzazioni materiali il concetto di valore recuperabile sopra indicato (vedi OIC 16 del 13 Luglio 2005, paragrafo D. XII. Tuttavia, anche in questo documento si ritiene che il parametro di fondamentale importanza sia il valore d'uso e non l'eventuale valore di scambio del bene funzionante).

Non è sempre necessario procedere alla determinazione dell'uno e dell'altro dei valori indicati. Se uno dei due (es.: il fair value less costs to sell) risulta già superiore al valore contabile, vuol dire che non c'è perdita di valore e non è necessario calcolare anche il valore d'uso.

Se non è possibile stimare in modo attendibile il fair value (ad es., perchè non c'è per il bene considerato un mercato attivo) può essere considerato come valore recuperabile il solo valore d'uso. E' ciò che si verifica, nella normalità dei casi, per le attività immateriali. Inoltre, se (come avviene ad esempio per le attività destinate alla vendita) vi è ragione di credere che il valore d'uso è approssimativamente uguale al fair value meno i costi di vendita, quest'ultimo può essere utilizzato come valore recuperabile.

Il valore recuperabile deve essere riferito anzichè ad un singolo cespite al complesso di cespiti nel quale è inserito (denominato "unità generatrice di flussi finanziari" – *cash generating unit*) quando esso non è in grado di generare *da solo* un flusso finanziario autonomo distinto da quelli derivanti da altri cespiti o gruppi di cespiti. Si vedrà bene in seguito quale sia il concetto di cash-generating unit (CGU), ma fin d'ora può farsi l'esempio dell'avviamento, che deve considerarsi *sempre* compreso nell'azienda, ramo di azienda o altra business unit cui esso inerisce.

In questa ipotesi, il valore recuperabile viene determinato con riferimento all'intera cash-generating unit.

Tuttavia, non è necessario calcolare il valore d'uso della CGU quando:

- il fair value less costs to sell del cespite è *superiore* al valore contabile (perchè in questo caso non c'è perdita di valore), oppure
- il valore d'uso del cespite può essere stimato prossimo al fair value less costs to sell e questo può essere determinato attendibilmente.

Questa ipotesi, evidentemente, non può essere riferita all'avviamento ed alle altre immobilizzazioni immateriali non trasferibili autonomamente e non negoziabili sul mercato singolarmente considerate.

Per quanto riguarda le attività immateriali a vita utile indefinita, non è necessario procedere annualmente al calcolo del valore recuperabile se sono soddisfatte *congiuntamente* le seguenti tre condizioni:

- a) se il cespite è inserito in una cash-generating unit e dal precedente calcolo del valore recuperabile, le attività e passività che fanno parte di tale “unità” non sono variate significativamente
- b) il più recente calcolo ha dimostrato l’esistenza di un margine sostanziale rispetto al valore contabile
- c) in base all’analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze che si sono modificate dall’epoca del più recente calcolo, la probabilità di un valore recuperabile inferiore al valore contabile è remota.

#### **4 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL FAIR VALUE MENO I COSTI DI VENDITA**

Per quanto riguarda il calcolo del fair value dedotti i costi di vendita, la migliore evidenza di esso è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita (*binding sale agreement*) in una operazione fra parti indipendenti, rettificato dei costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione del bene (es.: spese per mediazioni a carico del venditore).

Se, per quel determinato cespite, non vi è alcun accordo vincolante di vendita, ma esso è commercializzato in un mercato *attivo* (come avviene ad esempio per gli automezzi nuovi e usati), il valore ricercato è pari al prezzo corrente di mercato (alla data di riferimento della valutazione) al netto dei costi di dismissione. Va considerato il prezzo corrente *dell’offerta*; se esso non è disponibile si deve far ricorso al prezzo della transazione più recente, purché non siano intervenuti significativi cambiamenti nel contesto economico fra la data dell’operazione e la data di riferimento della stima.

Se non esistono né un accordo vincolante di vendita né un mercato attivo, va stimato (in base alle migliori informazioni disponibili) il prezzo ottenibile in una libera contrattazione fra parti consapevoli e disponibili, al netto dei costi di dismissione, tenendo conto dei risultati di transazioni per beni analoghi effettuate all’interno dello stesso settore industriale.

I costi di dismissione da sottrarre al fair value sono diversi da quelli già rilevati in bilancio dall’impresa come passività. Esempio di tali costi sono: le spese legali (e notarili), l’imposta di bollo e altre imposte e tasse connesse alla transazione, i costi di rimozione dell’attività ed i costi incrementali diretti necessari per rendere un’attività pronta alla vendita. *Non devono essere considerati*, invece, i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (es: indennità e premi per esodi agevolati) ed i costi associati alla riduzione dell’attività o alla riorganizzazione dell’azienda successiva alla dismissione del cespite.

**Determinazione del prezzo netto di vendita di un macchinario in presenza di un mercato attivo dell'attività**

Si considerino i seguenti dati:

Esercizio di acquisto	2005
Costo originario macchinario	€ 53.000
Valore residuo	0
Valore ammortizzabile	€ 53.000
Vita utile	8 anni
Criterio ammortamento	a quote costanti
Quota d'ammortamento annuale	€ 6.625

Sulla base dei seguenti dati si predispose il piano di ammortamento:

	Costo originario	Ammortamenti accumulati	Valore contabile netto al termine di ciascun esercizio
2005	53.000	6.625	46.375
2006	53.000	13.250	39.750
2007	53.000	19.875	33.125
2008	53.000	26.500	26.500
2009	53.000	33.125	19.875
2010	53.000	39.750	13.250
2011	53.000	46.375	6.625
2012	53.000	53.000	0

Al termine dell'esercizio 2008 vi sono indicazioni tali da far presumere che si sia verificata una perdita durevole di valore del bene a causa di una significativa diminuzione del valore di mercato di esso nel corso dell'esercizio.

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, l'impresa stima il prezzo netto di vendita (fair value dell'attività al netto dei costi di dismissione).

Considerato che *non vi è alcun accordo vincolante di vendita del macchinario*, ma l'attività è commercializzata in un mercato attivo (ovvero esiste un mercato dell'usato per il macchinario), il prezzo netto di vendita corrisponde al prezzo di mercato (o valore dell'usato) dell'attività dedotti i costi di dismissione.

Supponendo che il prezzo di mercato (o valore dell'usato) al 31 dicembre 2008 sia pari a € 26.000 ed i costi di dismissione stimati pari a € 1.000, il prezzo netto di vendita è di € 25.000.

Nell'esercizio 2008 si presenta la seguente situazione:

<b>Esercizio 2008</b>	
Costo originario	€ 53.000
Ammortamenti accumulati al 31.12.2008	€ 26.500
<b>Valore contabile al 31.12.2008</b>	<b>€ 26.500</b>
Valore di mercato dell'usato	€ 26.000
Costi di dismissione	€ 1.000
<b>Prezzo netto di vendita</b>	<b>€ 25.000</b>

In questo caso il prezzo netto di vendita (€ 25.000) è inferiore al valore contabile del macchinario al 31 dicembre 2008 (€ 26.500) per cui occorre procedere alla stima del valore d'uso.

Il valore recuperabile sarà pari al maggiore fra prezzo netto di vendita e valore d'uso, calcolato come precisato al par. 5.3.1; se quest'ultimo è maggiore del valore contabile, non si deve rilevare alcuna perdita di valore. Se il valore d'uso risulta inferiore ad € 25.000, il valore recuperabile è pari ad € 25.000 e la perdita di valore, da rilevare nel bilancio al 31/12/2008, è di € 1.500.

## **5 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL VALORE D'USO: FLUSSI FINANZIARI FUTURI E TASSO DI ATTUALIZZAZIONE**

Il valore d'uso (value in use) è il valore attuale dei flussi finanziari futuri netti che la singola attività (o l'unità generatrice di flussi finanziari nella quale essa è inserita) è in grado di generare durante la sua prevista vita utile, più il valore attuale del flusso finanziario netto derivante dalla dismissione del cespite (o della cash-generating unit) alla fine della vita utile.

Occorre, dunque, procedere alla stima dei flussi finanziari futuri in entrata ed in uscita che derivano dall'uso continuativo del cespite (o del complesso di cui fa parte) e dalla sua dismissione finale ed all'applicazione a quei flussi di un tasso di attualizzazione appropriato.

Nel calcolo del valore d'uso occorre tener conto dei seguenti elementi:

- a) stima dei flussi finanziari futuri generati dal cespite considerato
- b) aspettative in merito a possibili variazioni dell'importo o del tempo di verifica dei flussi
- c) valore temporale del danaro, pari al tasso corrente d'interesse privo di rischio di mercato
- d) prezzo per l'assunzione del rischio connesso all'incertezza implicita nell'utilizzo del cespite (riguardante in particolare l'ampiezza e la collocazione temporale dei flussi finanziari)
- e) altri fattori di rischio, connessi all'utilizzo di quel determinato cespite o se si tratta di una CGU (es.: un'azienda), che tengano conto dei rischi che si affrontano nello svolgimento dell'attività (es.: rischio specifico del settore in cui opera l'azienda, rischio connesso alle dimensioni ridotte rispetto a quello delle imprese concorrenti quotate alle quali sono riferiti i parametri del mercato finanziario, rischio di illiquidità implicito nella non quotazione in borsa, ecc.)

L'elemento riguardante l'incertezza nell'ampiezza dei flussi finanziari, che assume un'importanza fondamentale, può essere considerato o riducendo opportunamente i flussi finanziari futuri o aumentando congruamente il tasso di attualizzazione. L'importante è non duplicare l'effetto

rettificando sia i flussi che il tasso. Comunque, il risultato deve riflettere il valore attuale *atteso* dei flussi, *ossia la media ponderata dei risultati prevedibili nei diversi scenari futuri che possono essere prospettati*. In proposito maggiori indicazioni vengono fornite dall'appendice A allo IAS 36 e dal successivo paragrafo 5.3.

#### Attualizzazione dei flussi finanziari

La nozione di attualizzazione è legata al concetto che uno stesso capitale finanziario ha valori diversi in tempi diversi.

Nella matematica finanziaria vige infatti il principio di "equivalenza finanziaria" secondo cui due capitali disponibili in tempi diversi si dicono finanziariamente equivalenti al tasso "i" se i loro valori, calcolati ad una stessa scadenza, con legge di capitalizzazione composta al tasso "i", sono uguali.

#### ESEMPIO

Un capitale di euro 5.000 al tempo 7 è equivalente ad un ammontare di € 3.331,71 ad tempo 1 utilizzando un tasso di attualizzazione pari al 7%. E' invece equivalente a € 2981,33 al tempo 1 con un tasso di attualizzazione pari al 9%.

In sintesi:

$$5.000 * (1+0,09)^{-6} = 5.000 * 0,5962 = 2.981,33$$

$$5.000 * (1+0,07)^{-6} = 5.000 * 0,6663 = 3.331,71$$

La matematica finanziaria esprime il processo di attualizzazione mediante la seguente formula.

$$VA = C / (1 + i)^n \text{ ovvero } VA = C * (1 + i)^{-n}$$

Dove

C = capitale o flussi finanziari futuri

VA = valore attuale

i = tasso di attualizzazione

(1+i) = coefficiente di attualizzazione

#### ESEMPIO

Il valore attuale (al tempo 0) di un capitale di € 7.567 incassabile tra 3 anni al tasso del 12% è pari a € 5386,04.

$$VA = 7.567 / (1 + 0,12)^3 = 7567 * 0,711 = 5386,04$$

Nel caso in cui gli ammontari da attualizzare si riferiscono ad una serie di valori (ad es. flussi di cassa periodici), il valore attuale sarà dato dalla sommatoria dei diversi valori attuali.

Si considerino i seguenti dati: a) flussi finanziari futuri per cinque esercizi (1, 2, 3, 4 e 5); ammontari previsti di tali flussi C1, C2, C3, C4 e C5 e tasso di attualizzazione "i". La formula di attualizzazione diventa:

$$VA = C1/(1+i)^1 + C2/(1+i)^2 + C3/(1+i)^3 + C4/(1+i)^4 + C5/(1+i)^5$$

ovvero

$$VA = C1 \times (1+i)^{-1} + C2 \times (1+i)^{-2} + C3 \times (1+i)^{-3} + C4 \times (1+i)^{-4} + C5 \times (1+i)^{-5}$$

### 5.1 - Criteri di stima dei flussi finanziari futuri

Nel calcolare i flussi finanziari futuri, l'impresa deve operare come di seguito precisato:

- 1 - la stima dei flussi deve essere basata su presupposti ragionevoli e sostenibili e deve rappresentare la miglior stima della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno per tutta la restante vita utile del cespite, dando maggior peso alle evidenze provenienti dall'esterno
- 2 - occorre effettuare, in base ai più recenti budgets o piani pluriennali approvati dalla direzione, proiezioni analitiche per un periodo massimo di cinque anni, o per un periodo maggiore se esso può essere giustificato (es.: in presenza di contratti che prevedono ricavi per commesse a lungo termine di durata superiore). Vanno esclusi i flussi in entrata e uscita relativi a ristrutturazioni o miglioramenti o ottimizzazioni *future*, per i quali non esiste ancora un obbligo delle imprese di attuarli
- 3 - per il successivo periodo di vita utile, le proiezioni dei flussi finanziari devono essere basate su un tasso di crescita stabile o in diminuzione rispetto al periodo analitico (o anche pari a zero o negativo), che non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine per la produzione, i settori industriali, il Paese o i Paesi in cui l'impresa opera o per il mercato in cui il cespite è inserito (a meno che sia possibile fornire una adeguata giustificazione dell'utilizzo di un più alto tasso di crescita).

### 5.2 - Composizione dei flussi finanziari futuri stimati

I flussi da stimare devono includere:

- a) i flussi *in entrata* derivanti dall'uso continuativo del cespite (es.: per un impianto specializzato col quale si ottiene direttamente, con un processo produttivo piuttosto semplice, la fabbricazione di un prodotto A venduto esclusivamente sul mercato nazionale, i previsti flussi derivanti dalla vendita, in ciascuno dei cinque esercizi di previsione analitica, di un determinato quantitativo di tale prodotto).

- b) i flussi *in uscita* che è necessario sostenere per ottenere i flussi in entrata (nell'esempio fatto, uscite finanziarie connesse ai costi di fabbricazione diretti e indiretti e vendita del prodotto A ed alla quota di costi amministrativi ad esso allocabili)
- c) i flussi finanziari netti che saranno percepiti (o pagati) per la dismissione finale del cespite, al termine della sua vita utile (es.: per la vendita a terzi di un impianto usato, al termine del periodo di utilizzo, al netto dei costi di dismissione)

I flussi in uscita devono includere quelli per la manutenzione ordinaria del cespite e la quota di spese generali future direttamente attribuibili al cespite medesimo (o alla CGU), oppure risultanti da una ripartizione ragionevole e coerente tra vari cespiti (o CGU).

Se si tratta di un cespite non ancora pronto per l'uso o per la vendita, occorre stimare anche i flussi in uscita che si verificheranno fino a che esso non sarà pronto per l'uso o per la vendita (es.: un edificio in costruzione o un progetto di sviluppo non ancora completato).

I flussi in entrata ed uscita *non comprendono* i seguenti:

- quelli derivanti da crediti e debiti già *rilevati in bilancio* (es.: crediti verso i clienti, debiti verso fornitori, fondi per rischi ed oneri, passività per pensioni, ecc.)
- i flussi in entrata o uscita derivanti da attività di finanziamento (perchè il tasso di attualizzazione, come si vedrà è pari al “costo del capitale” e prescinde dall'utilizzo di finanziamenti onerosi ed in generale dalle fonti di finanziamento utilizzate dall'impresa)
- i flussi connessi a pagamenti o rimborsi di imposte (perchè il tasso di attualizzazione è al lordo delle imposte dirette)

I flussi devono essere stimati facendo riferimento alle condizioni *correnti* dei cespiti, senza includere previsioni di entrate ed uscite che deriveranno da future ristrutturazioni alle quali l'impresa *non è ancora impegnata* (es.: future riduzioni sui costi del personale) o dal miglioramento o dall'ottimizzazione della performance dei cespiti considerati (es.: un incremento della produttività di un impianto).

Le stime dei flussi devono includere, dunque, solo le uscite necessarie per mantenere il livello di benefici economici che si prevede derivino dal cespite nelle sue *attuali* condizioni (compresa la sostituzione di parti deteriorate o consumate).

In pratica se si tratta di una CGU costituita da un'azienda o ramo di azienda, il flusso finanziario netto di un esercizio corrisponde sostanzialmente alla somma dell'EBITDA (Reddito operativo al

lordo degli ammortamenti) e degli accantonamenti per il TFR e per i fondi per rischi ed oneri. Dati, questi, che si possono desumere facilmente dal budget e dai piani finanziari pluriennali.

Il documento IAS 37 stabilisce quando un'impresa può ritenersi impegnata in un programma di ristrutturazione. Una volta che esiste tale impegno i flussi devono tener conto sia dei benefici della ristrutturazione, in termini di maggiori entrate e minori uscite per i tagli di costi, sia dei costi di ristrutturazione per le maggiori uscite incluse nei relativi accantonamenti.

Nella stima del flusso derivante dalla dismissione del cespite, occorre stimare il fair value al netto dei costi di vendita di cespiti similari usati alla fine della loro vita utile ed utilizzati in condizioni similari a quelle del cespite considerato e tener conto dei futuri aumenti dei prezzi dovuti all'inflazione, se i flussi attualizzati sono flussi nominali al lordo dell'inflazione.

Se si tratta di flussi in valuta, va usato un tasso di attualizzazione adatto alla moneta in cui sono espressi. Si procede poi alla conversione del valore attuale, usando il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del calcolo di valore d'uso.

### **5.3 - Rischi specifici e tasso di attualizzazione**

Poiché fra i flussi in uscita non sono compresi quelli inerenti il pagamento di imposte dirette, il tasso di attualizzazione deve essere un tasso *al lordo delle imposte*, che rifletta sia il valore temporale del danaro, sia i rischi specifici dell'attività svolta dal cespite o dalla cash-generating unit di cui si vuole determinare il valore d'uso. Se del rischio specifico si è invece tenuto conto negli importi dei flussi finanziari netti, il tasso deve essere un tasso d'interesse a medio-lungo termine "free-risk" (normalmente il tasso dei titoli di Stato a media-lunga scadenza).

Il tasso complessivo della componente rischio deve corrispondere al rendimento richiesto dal mercato per un investimento che genera flussi finanziari di importo, tempistica e rischi equivalenti a quelli che l'impresa prevede si verifichino. Esso viene stimato o attraverso il tasso implicito utilizzato per attività similari nelle contrattazioni correnti di mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale di un'impresa quotata che svolga un'attività simile in termini di servizi e di rischi.

L'Appendice A all'IAS 36 "Utilizzo delle tecniche di attualizzazione per la determinazione del valore d'uso" fornisce una serie di criteri applicativi sulla determinazione dei flussi e del tasso di attualizzazione, sia con "l'approccio tradizionale" col quale la componente di rischio viene fatta influire per intero sul tasso, sia con "l'approccio dei flussi finanziari attesi", nel quale a ciascun importo dei flussi previsti viene associata una probabilità di verifica. Di ambedue gli approcci vengono illustrati gli aspetti positivi e negativi.

In merito alla determinazione del tasso di attualizzazione, la citata “Appendice” precisa quanto segue (nell’ipotesi che venga utilizzato l’approccio “tradizionale” sopra richiamato):

- il tasso d’interesse prescelto non deve riflettere rischi già considerati attraverso una rettifica dell’importo dei flussi finanziari
- il tasso da stimare deve tener conto sia del valore temporale del denaro, sia dei seguenti elementi di rischio: aspettative di possibili variazioni dell’importo e della tempistica dei flussi finanziari; oneri per l’impresa connessi all’incertezza implicita nell’utilizzo del cespite o dell’unità generatrice di flussi finanziari; altri fattori che gli operatori di mercato rifletterebbero nella misurazione dei flussi futuri, come ad esempio la mancanza di liquidità. Nell’approccio alternativo dei “flussi finanziari attesi”, tutti i fattori indicati comportano una rettifica dei flussi attraverso il calcolo della loro media aritmetica ponderata
- quando il tasso specifico non è disponibile direttamente dal mercato, occorre adottare, come punto di partenza per la stima del tasso di attualizzazione, o il costo medio ponderato del capitale per l’impresa (WACC) con l’uso della tecnica del C.A.P.M. – Capital Asset Pricing Model, o il tasso di finanziamento marginale dell’impresa o altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato
- il tasso scelto in prima approssimazione deve essere rettificato per tener conto dei rischi legati al Paese (se il cespite è utilizzato in un Paese con un rischio significativo), alla valuta (se vi è un rischio di cambio da considerare) ed al prezzo (se vi è un rischio finanziario di variabilità dei prezzi di mercato o dei tassi d’interesse. Ciò può riguardare, ad esempio, attività finanziarie come titoli di debito, quotati o non quotati). La rettifica deve anche essere operata per escludere dal tasso di prima approssimazione rischi non pertinenti ai flussi finanziari generati dal cespite considerato o rischi di cui si è già tenuto conto rettificando i flussi
- il tasso di attualizzazione è *indipendente* dalla struttura del capitale dell’impresa e dal modo con cui essa ha finanziato l’acquisto del cespite considerato
- se nei vari esercizi di previsione dei flussi vi sono sensibili differenze di rischio o condizioni differenti nella struttura dei tassi, occorre applicare non un solo tasso di attualizzazione bensì più tassi distinti per esercizi successivi

Se, anziché far gravare i rischi sul tasso di attualizzazione, si intendono rettificare gli importi dei flussi, vanno tenuti presenti i seguenti criteri:

- l’approccio dei flussi finanziari è il più indicato quando i tempi di flussi sono incerti. In questo caso a ciascun flusso si associa una probabilità di verifica e si fa la somma dell’importo del flusso per la probabilità ad esso associata, ottenendo il “valore attuale atteso” (l’Appendice A formula un esempio nel quale la probabilità viene associata ai valori attuali dei flussi, calcolati con l’impiego di un tasso “free-risk”). Questo procedimento è da preferire perché il tasso di attualizzazione non può riflettere incertezze nei tempi
- il procedimento in questione è il più indicato quando non vi è un unico possibile valore dei flussi, bensì un ventaglio di importi in relazione ai vari scenari futuri ipotizzabili
- nella scelta per l’uno o l’altro approccio occorre effettuare un’analisi costi/benefici. Tuttavia si può utilizzare l’approccio dei flussi attesi per tener conto dei rischi di variabilità e tempistica dei flussi mentre gli altri rischi si possono far influire sul tasso di attualizzazione (es.: il rischio di cambio)

Il tasso più utilizzato, specie quando si tratta di calcolare il valore d’uso di cash-generating units costituite da intere aziende o da complessi aziendali, è quello costituito dal WACC “costo medio aritmetico ponderato del capitale” (capitale proprio e capitale di credito), col ricorso alla tecnica del C.A.P.M. - Capitale Asset Pricing Model – per la determinazione della componente di rischio sul costo del capitale proprio.

Facciamo seguire un approfondimento sul calcolo del WACC, con due distinti esempi.

### 5.3.1 – Costo medio ponderato del capitale (WACC)

Nella pratica, la stima di un tasso di attualizzazione adeguato è effettuata usando il concetto di costo medio ponderato del capitale.

Il costo medio ponderato del capitale o *Weighted Average Cost of Capital* (Wacc) è così determinato:

$$Wacc = K_e \times E/(E+D) + K_d \times (1-t) \times D/(E+D)$$

dove:

- $K_e$  è il costo del capitale proprio;
- $E$  è il valore economico del capitale;
- $D$  è il valore economico dei debiti di finanziamento;
- $K_d$  è il costo del capitale di terzi (costo dei debiti finanziari);
- $t$  è l’aliquota fiscale applicata agli oneri finanziari.

Nella prassi professionale il valore economico del capitale proprio e del debito finanziario è spesso sostituito dal loro valore contabile.

In sostanza, il costo medio ponderato del capitale è la media dei costi delle varie fonti di finanziamento (costo del capitale proprio e costo del capitale di terzi), secondo il “peso” che esse assumono nella struttura del patrimonio aziendale.

Generalmente, il capitale proprio ha un costo e corrisponde al rendimento cui l’impresa rinuncia non investendo i propri mezzi finanziari in attività alternative sotto il profilo del rischio (rischio operativo correlato alle caratteristiche operative del business dell’impresa e rischio finanziario connesso alle politiche di indebitamento). Il costo del capitale proprio si identifica quindi nel rendimento atteso da impieghi alternativi confrontabili sul piano del rischio secondo la seguente relazione:

<b>Costo del capitale proprio = rendimento di investimenti a rischio nullo + premio per il rischio di mercato</b>
---

Il *Capital Asset Pricing Model* (CAPM)<sup>2</sup> è il metodo utilizzato per stimare il costo del capitale proprio. Secondo tale metodologia, il costo del capitale proprio è calcolato secondo la formula che segue:

$$K_e = r_f + \beta \times (r_m - r_f)$$

dove:

- $r_f$  è il rendimento di un’attività con rischio nullo (*free risk rate*);
- $\beta$  è l’indice di volatilità dell’investimento;
- $r_m$  è il rendimento atteso del mercato;
- $(r_m - r_f)$  è il premio per il rischio di mercato;
- $\beta \times (r_m - r_f)$  è il premio richiesto dall’azionista.

In presenza di un investimento a rischio nullo<sup>3</sup>, l’indice  $\beta$  che esprime la sensibilità dei rendimenti di un investimento ai movimenti del mercato è pari a 0 quindi lo stesso premio per il rischio è nullo. Se invece l’investimento rispecchia una rischiosità identica a quella del mercato allora il  $\beta$  è pari a 1 e il premio per il rischio è  $(r_m - r_f)$ .

Normalmente, nella pratica professionale, il costo del capitale proprio  $K_e$  viene espresso al *netto* delle imposte ed il costo dei debiti finanziari  $K_d$  viene anch’esso “detassato”, moltiplicandolo per il fattore  $(1 - t)$ .

Poichè lo IAS 36 richiede invece un tasso di attualizzazione dei flussi finanziari *al lordo delle imposte*, come si è visto sopra, è necessario riesprimere il costo medio ponderato del capitale nel seguente modo:

$$WACC' = \frac{WACC}{(1 - t)}$$

<sup>2</sup> Si tratta di un modello che poggia su due condizioni:

- l’ipotesi di un mercato efficiente, ossia di un mercato nel quale tutti gli investitori dispongono delle stesse informazioni;
- un atteggiamento di avversione al rischio da parte degli investitori.

<sup>3</sup> Generalmente un investimento in titoli di Stato viene considerato come esente da rischio in quanto lo Stato può sempre coniare moneta per rimborsare il debito. Si parla in tal caso di rendimenti nominali e non reali. Il valore del coefficiente Beta per le società quotate (e del coefficiente medio per ciascun settore economico) è contenuto in banche dati reperibili su Internet.

Per gli opportuni approfondimenti sulla determinazione dei Beta levered e unlevered e dei Beta prospettici si rinvia alle pubblicazioni di finanza aziendale di autori italiani e stranieri.

In alternativa, occorre esprimere il costo del capitale proprio  $K_e$  al *loro* delle imposte ed il costo dei debiti finanziari  $K_d$  anch'esso *al loro*, cioè senza moltiplicarlo per il fattore  $(1 - t)$ . In tal modo si ottiene direttamente il costo medio ponderato del capitale – WACC, al *loro* delle imposte, come richiesto dallo IAS 36. È quest'ultimo il procedimento che si ritiene preferibile e che viene, pertanto, raccomandato in questo documento.

**ESEMPIO 1 - Esempio di calcolo del tasso di attualizzazione con rendimento di investimenti a rischio nullo**

Si ipotizzi di dover calcolare il tasso da utilizzare per attualizzare i flussi di cassa previsti di una certa attività. Il tasso di attualizzazione è pari al *costo medio ponderato del capitale* di un'impresa quotata che ha un'attività simile all'attività considerata in termini di servizio e rischi.

S'ipotizzi che il *costo del capitale proprio* si determina sulla base dei rendimenti derivanti da un investimento a rischio nullo ovvero  $K_e = r_f$ .

Si considerino i seguenti dati:

$K_e$	costo del capitale proprio	6%
$K_d$	costo del capitale di terzi	10%
E	valore contabile del capitale	250.000
D	valore contabile dei debiti di finanziamento	200.000
t	aliquota fiscale applicata agli oneri finanziari	34%

Si fa l'ipotesi della piena e totale deducibilità fiscale degli oneri finanziari.

Il *costo medio ponderato del capitale* (Wacc) dell'impresa quotata è così determinato:

$$\mathbf{Wacc} = 6\% \times [250.000/(250.000+200.000)] + 10\% \times (1-34\%) \times [200.000/(250.000+200.000)] = (0,06 \times 0,555) + (0,1 \times 0,66 \times 0,444) = 0,0333 + 0,0293 = 0,0626 = \mathbf{6,26\%}; \mathbf{Wacc'} = \frac{\mathbf{Wacc}}{(1-t)} = \frac{\mathbf{6,26}}{(1-0,34)} = \mathbf{9,48\%}$$

Il tasso di attualizzazione, al lordo di imposte, è pari dunque al 9,48%.

**Esempio n. 2 – Esempio di calcolo del tasso di attualizzazione con rendimento di investimenti rischiosi**

Si considerino i seguenti dati tratti dall'esempio precedente:

$K_d$	costo del capitale di terzi	10%
E	valore contabile del capitale	250.000
D	valore contabile dei debiti di finanziamento	200.000
t	aliquota fiscale applicata agli oneri finanziari	34%

Inoltre si supponga che in un mercato efficiente esistano i seguenti indicatori:

rendimento atteso del portafoglio di mercato	6,3%
rendimento atteso del portafoglio a rischio nullo	4,2%
Coefficiente $\beta$ del settore di appartenenza dell'impresa	1,2

Secondo il metodo del CAPM, il costo del capitale proprio dell'impresa in oggetto è determinato nel modo che segue:

$$K_e = 4,20\% + 1,2 \times (6,30\% - 4,20\%) = 6,7\%$$

Il *costo medio ponderato del capitale* dell'impresa quotata è così determinato:

$$Wacc = 6,7\% \times 250.000 / (250.000 + 200.000) + 10\% \times (1 - 34\%) \times 200.000 / (250.000 + 200.000) = 6,6\%$$

$$Wacc' = \frac{Wacc}{(1 - t)} = \frac{6,6}{(1 - 0,34)} = 10\%$$

#### 5.4 – Esempi di calcolo del valore d'uso di singole attività immobilizzate

**Vengono ora formulati alcuni esempi di calcolo del valore d'uso di singole attività immobilizzate, tramite l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri autonomi, che essi sono in grado di generare.**

<b>Determinazione del valore d'uso di un macchinario</b>
--

Si tratta di un macchinario specializzato che viene utilizzato per fabbricare il prodotto x. al quale si è fatto riferimento nel par. 5.2.

Le fasi per la determinazione del valore d'uso del medesimo macchinario consistono:

- nella stima dei futuri flussi finanziari, positivi e negativi, derivanti dall'uso dell'attività e della sua eventuale dismissione;
- nell'identificazione di un appropriato tasso di sconto per l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri.

*Stima dei futuri flussi finanziari*

Il macchinario genera autonomi flussi di cassa, attraverso la fabbricazione e vendita del prodotto x nel periodo previsto dai programmi aziendali in quattro anni, dal 2006 al 2009.

L'impresa è in grado di stimare con attendibilità i flussi reddituali dei prossimi esercizi sulla base dell'ultimo budget previsionale approvato dalla direzione aziendale dal quale risulta (importi in migliaia di Euro):

Flussi finanziari stimati	2006	2007	2008	2009	Totale
<b>Ricavi</b>	13.000	13.000	12.900	12.500	51.400
<i>Materie prime</i>					
<i>Manodopera</i>					
<i>Altri costi industriali variabili</i>					
<i>Altri costi fissi</i>					

<i>Costi di vendita</i>					
<b>Totale costi</b>	5.700	6.000	6.000	5.700	23.400
<b>Flusso netto di cassa</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>28.000</b>

Si suppone trattarsi di un processo produttivo estremamente semplice nel quale il valore delle rimanenze finali è insignificante e l'intero flusso generato dalla vendita del prodotto x è attribuito unicamente al macchinario. Se così non fosse, dovrebbe ipotizzarsi una pluralità di attività immobilizzate, materiali e/o immateriali, e, dunque, una Cash Generating Unit alla quale il flusso finanziario deve essere unitariamente attribuito. Quella dell'esempio è, dunque, un'eccezione poco frequente nella realtà.

#### *Tasso di attualizzazione*

Il tasso utilizzato dagli amministratori per l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri è pari a 7,50% che corrisponde al costo medio aritmetico ponderato del capitale al lordo delle imposte (WACC').

Il valore d'uso emerge dall'attualizzazione dei flussi finanziari previsti per gli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009.

	2006	2007	2008	2009	Totale
Flusso netto di cassa	7.300	7.000	6.900	6.800	28.000
Coefficiente di attualizzazione*	0,93	0,86	0,80	0,75	
<b>Flusso netto di cassa attualizzato</b>	<b>6.789</b>	<b>6.020</b>	<b>5.520</b>	<b>5.100</b>	<b>23.429</b>

\* Il coefficiente di attualizzazione si determina come  $1/(1+WACC')^n$ , dove WACC' è il tasso di attualizzazione e "n" è il numero degli anni.

Il valore attuale (all'esercizio 2005) della somma dei flussi finanziari stimati è il seguente:

$$VA = [7.300 \cdot 0,93] + [7.000 \cdot 0,86] + [6.900 \cdot 0,80] + [6.800 \cdot 0,75] = 23.429$$

Si suppone che il valore residuo del macchinario alla fine del 2009 sia pari a zero.

Alla chiusura dell'esercizio 2005, supponendo che il valore recuperabile sia pari al valore d'uso (perché il prezzo netto di vendita è inferiore) è necessario rilevare una perdita di valore pari a 4.571 (28.000 – 23.429) e ridurre corrispondentemente il valore contabile del macchinario.:

#### **Determinazione del valore recuperabile di un brevetto**

Si consideri i seguenti dati:

Esercizio di acquisto	2005
Costo d'acquisto del brevetto	€ 25.000
Oneri accessori	€ 2.000
Valore residuo	0
Valore ammortizzabile	€ 27.000
Vita utile	7 anni
Criterio di ammortamento	a quote costanti
Quota d'ammortamento annuale	€ 3.857

Del brevetto viene data licenza di utilizzo con apposito contratto, a fronte di una royalty annuale commisurata ai ricavi di vendita che il licenziatario realizza con la fabbricazione del prodotto cui il brevetto si riferisce. Dunque, il brevetto in questione genera un autonomo flusso finanziario, costituito dal flusso annuale di royalties. Se invece, il brevetto venisse utilizzato per fabbricare direttamente il prodotto y, ad esso

non sarebbe possibile (salvo casi eccezionali) ricollegare un *autonomo* flusso finanziario e, quindi, dovrebbe essere inserito in una cash-generating unit di cui diverrebbe uno degli elementi

In base ai seguenti dati si costruisce il piano di ammortamento:

Fine esercizio	Valore ammortizzabile	Quota annuale d'ammortamento	Ammortamenti accumulati	Valore contabile netto al termine dell'esercizio
2005	27.000	3.857	3.857	23.143
2006	27.000	3.857	7.714	19.286
2007	27.000	3.857	11.571	15.429
2008	27.000	3.857	15.429	11.571
2009	27.000	3.857	19.286	7.714
2010	27.000	3.857	23.143	3.857
2011	27.000	3.857	27.000	0

Alla fine dell'esercizio 2008 l'impresa presume l'esistenza di una perdita di valore per il brevetto e determina il suo valore d'uso effettuando un'attualizzazione dei futuri flussi di cassa previsti derivanti dal contratto di licenza d'uso. Non è possibile stimare il prezzo netto di vendita (*net selling price*).

Dall'ultimo *budget* previsionale approvato dalla direzione aziendale si stimano i flussi di cassa futuri derivanti dalle royalties per gli esercizi 2009, 2010 e 2011.

Esercizi futuri	Flussi finanziari
2009	5.000
2010	3.700
2011	3.500

I flussi indicati sono al netto delle uscite finanziarie relative al pagamento delle tasse annuali per il brevetto e di altri costi specifici di gestione del brevetto medesimo.

Si stima un tasso di attualizzazione pari al 7% che tiene conto sia del rendimento del mercato sia dei rischi specifici connessi all'attività dell'impresa.

Il valore attuale al termine dell'esercizio 2008 della somma dei flussi finanziari è determinato in base alla seguente formula:

$$VA = [5.000/(1+0,07)^1] + [3.700/(1+0,07)^2] + [3.500/(1+0,07)^3] = 10.995,12.$$

Il *test di impairment* dimostra dunque che alla chiusura dell'esercizio 2008 l'impresa deve effettuare una svalutazione del brevetto, perchè il valore contabile alla data di bilancio è pari a € 11.571 mentre il valore d'uso (calcolato attualizzando i flussi finanziari dei prossimi tre esercizi) non consente il recupero dell'investimento in quanto ammonta a soli € 10.995.

L'impresa opera dunque una svalutazione del brevetto pari a € 576 (11.571 – 10.995).

**Negli esempi sopra riportati, una volta calcolata la perdita di valore (impairment loss) mentre, per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali essa deve essere immediatamente rilevata ed imputata in bilancio con le modalità previste al par. 7.4, se si tratta di imprese italiane che redigono il bilancio con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali, la perdita dovrà essere rilevata solo se ritenuta "durevole".**

## 6 – CASI NEI QUALI IL VALORE RECUPERABILE PUO' ESSERE DETERMINATO PER SINGOLI CESPITI

Quando il valore recuperabile di un singolo cespite non può essere determinato, occorre inserire quel cespite in un gruppo di cespiti, gravato o meno di passività, o in una business unit, che può assumere una ampiezza variabile e non di rado può coincidere con una divisione operativa, un ramo d'azienda o un'azienda (o, anche, con l'intera impresa composta di più aziende).

Lo IAS 36 afferma che il valore recuperabile di un singolo asset *non può essere determinato* se:

- a) il valore d'uso è significativamente diverso dal fair value meno i costi di vendita (ad esempio, perchè i flussi finanziari futuri derivanti dall'uso permanente del cespite non sono irrilevanti, come avviene quando è previsto l'utilizzo diretto del cespite nell'attività dell'impresa per un periodo non breve) e
- b) il cespite non è in grado di generare *autonomamente* flussi finanziari che siano indipendenti da quelli derivanti da altri cespiti

In questa ipotesi, occorre far ricorso all'”unità generatrice di flussi finanziari”, ossia al complesso di beni nel quale quello in considerazione è inserito, e procedere al calcolo del valore recuperabile dell'intera unità.

E' ciò che si verifica *in tutti i casi* per l'avviamento e per le attività aziendali gestite centralmente (*corporate assets*, come l'immobile adibito a sede sociale), ed in molti altri casi per le attività materiali ed immateriali, che solo in alcune specifiche ipotesi sono in grado di generare singolarmente flussi finanziari autonomi e distinti.

Si tratta, dunque, di un problema di grande importanza pratica, che riguarda principalmente il modo in cui si configura la cash-generating unit.

In sostanza, la determinazione del valore recuperabile di un singolo cespite richiede che, per *quel cespite*, sia possibile determinare *sia* il fair value, nel modo che si è già visto, *sia* il valore d'uso; tuttavia è sufficiente determinare solo il fair value se si tratta di beni prossimi alla vendita, per cui il fair value è molto vicino, o coincide, col valore d'uso, in quanto l'unico flusso finanziario previsto è quello derivante dal corrispettivo di vendita.

Qualche volta è proprio impossibile determinare il fair value perché nessuno dei criteri previsti dai principi contabili internazionali risulta applicabile o riesce a dare un valore attendibile; in questa

ipotesi, il valore recuperabile si identifica col valore d'uso ed è solo quest'ultimo che deve essere calcolato.

Quando si tratta di beni di *utilizzo durevole* (quelli che in Italia vengono iscritti fra le immobilizzazioni materiali ed immateriali), nella normalità dei casi si verifica una significativa differenza fra il *fair value* del bene usato ed il suo *valore d'uso*.

Quest'ultimo, però, richiede che il flusso finanziario futuro da calcolare ed attualizzare sia *indipendente* da quello prodotto da *altri beni*.

Per cui, se questa dipendenza c'è, non è possibile determinare il valore recuperabile e la perdita di valore a livello di un *singolo cespite*, ma occorre far ricorso ad un *gruppo*, più o meno grande di beni, che costituisce una *cash-generating unit*, ossia una "unità" che è in grado di produrre un flusso finanziario che è *autonomo*, rispetto a quello prodotto da singoli beni o da altre unità.

Come esempi di cespiti che sono in grado, *da soli*, di produrre un flusso finanziario autonomo, possono formularsi i seguenti (l'elenco che segue ha solo un carattere esemplificativo):

a) *Immobilizzazioni materiali*

- macchine distributrici di bevande, gelati, panini e prodotti dolciari
- automezzi di vario tipo noleggiati singolarmente a terzi a canoni che sono indipendenti da quelli stabiliti per altri automezzi di analoga natura
- impianti e macchinari concessi a terzi in locazione operativa
- impianti specializzati in grado di fabbricare da soli uno specifico prodotto di semplice concezione con un processo produttivo di durata molto breve (es.: macchinari che fabbricano quasi istantaneamente viti, bulloni, ecc.)
- unità immobiliari date in locazione a terzi

I beni indicati hanno generalmente anche un mercato attivo, per cui per essi è possibile determinare sia il *fair value* che il valore d'uso

b) *Immobilizzazioni immateriali*

- singoli brevetti, marchi, know-how dati in uso a terzi con

contratti di licenza a fronte di royalties

Per questi beni immateriali, invece (tranne che per il software standardizzato), *non esiste* un mercato attivo

Se i singoli brevetti, , marchi, know-how, ecc. sono utilizzati *direttamente* dall'impresa per la fabbricazione di beni, ad essi (salvo casi eccezionali) non può essere ricollegato un *autonomo* flusso finanziario; per cui non se ne può determinare il valore d'uso ed è necessario inserirli in cash-generating unit.

#### c) *Immobilizzazioni finanziarie*

- partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures
- partecipazioni di minoranza non qualificata
- titoli "a reddito fisso", con interesse fisso o variabile; strumenti finanziari "partecipativi"

Se si tratta di partecipazioni non azionarie, o di azioni non quotate non esiste un mercato attivo e, in alcuni casi, la determinazione del fair value non porta a valori attendibili. Il mercato attivo non esiste neanche per le partecipazioni *di controllo*. Per ciascuno di questi beni, invece, è possibile calcolare il valore d'uso, attualizzando i flussi finanziari futuri.

In conclusione, nella normalità dei casi il test di impairment si esegue, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, con riferimento a *complessi di beni*, non a beni singoli, oppure con riferimento ad intere business units, ossia ad aziende (come avviene per l'avviamento).

Invece, per le immobilizzazioni finanziarie l'impairment può ben essere eseguito a livello di singole partecipazioni, singoli titoli a reddito fisso e singoli crediti.

## **7 – UNITA' GENERATRICI DI FLUSSI FINANZIARI (CASH GENERATING UNITS)**

L'unità generatrice di flussi finanziari è, per definizione, il *più piccolo* gruppo identificabile di attività patrimoniali che genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi generati da altre attività o gruppi di attività. Nell'identificare tale gruppo, l'impresa deve tener conto

di vari fattori, ma soprattutto delle modalità con le quali la direzione aziendale controlla l'operatività delle varie business unit dell'impresa (per linee di prodotto, per settori aziendali, per dislocazioni aziendali, per aree distrettuali o regionali, ecc.) e le modalità con le quali vengono assunte le decisioni in merito al mantenimento dell'operatività o alla cessazione dell'attività e dei beni. Insomma, è necessario poter disporre di attendibili reports gestionali interni dai quali desumere i flussi in entrata ed uscita relativi alle singole unità generatrici di flussi ed adeguati budgets/previsioni relativi a ciascuna di tali unità. Ciò anche per minimizzare i costi da sostenere per ottenere le necessarie informazioni.

**Dunque, Le CGU non possono e non devono essere create “artificialmente” mettendo insieme beni qualsiasi, ma devono corrispondere sempre ad una business unit che il controllo di gestione interno dell'impresa è in grado di monitorare nel suo funzionamento e, soprattutto nei flussi finanziari che essa genera.**

Se una singola “unità” (es. un reparto, uno stabilimento) si occupa unicamente della produzione di pezzi semilavorati, che vengono utilizzati da altri reparti o stabilimenti per ottenere prodotti finiti da collocare sul mercato, ugualmente essa può essere considerata una cash-generating unit se quei pezzi semilavorati hanno un mercato attivo (es. uno stabilimento di una fabbrica di automobili, adibito esclusivamente alla fabbricazione di “componenti” che vengono poi assemblati da altri stabilimenti: i componenti possono essere anche venduti in un mercato attivo). In questa ipotesi, al fine della stima dei flussi finanziari, i “prezzi di trasferimento interni” dei semilavorati devono essere rettificati per riflettere i prezzi praticati sul mercato attivo.

Le “unità generatrici di flussi finanziari” devono essere identificate con criteri uniformi di esercizio in esercizio e non dovrebbero subire cambiamenti nel corso degli anni, se non giustificati.

Il valore contabile di una “unità” è pari alla somma dei valori contabili dei cespiti che la compongono (ossia, degli elementi patrimoniali *attivi*, iscritti in bilancio, che fanno parte di essa).

Si deve tener conto dell'avviamento e delle “corporate assets”.

E' importante tener presente che, salvo le eccezioni di seguito indicate, nell'unità generatrice di flussi **non si devono inserire passività rilevate in bilancio** (es.: debiti verso fornitori, debiti finanziari, debiti tributari). Non si devono inserire nella CGU neanche i crediti commerciali e vari.

Tuttavia, in alcune ipotesi il valore recuperabile non può essere determinato senza tener conto di tali passività: **in questa ipotesi il valore contabile della passività deve essere detratto dal valore contabile delle attività patrimoniali incluse nell'unità considerata**. Lo IAS 36 in proposito fa l'esempio di una miniera (che costituisce una cash-generating unit) e dei costi di ripristino della

superficie del terreno una volta conclusa l'attività estrattiva. A fronte dei costi di ripristino è stata iscritta in contabilità (ed in bilancio) una *provision* (fondo per oneri). L'ammontare della *provision* deve essere detratto nel calcolo del valore contabile della miniera, data la sua stretta inerenza con quest'ultima e con l'attività di estrazione del minerale.

Il valore recuperabile (sia esso il fair value meno i costi di vendita o il valore d'uso) deve essere determinato con riferimento all'intera unità generatrice di flussi finanziari. Se esso è inferiore al valore contabile della CGU, la differenza rappresenta la perdita di valore, da ripartire come verrà in seguito precisato.

Seguono esempi di unità generatrici di flussi finanziari alcuni dei quali sono contenuti nello IAS 36.

### **Esempi di “unità generatrici di flussi finanziari” (*cash generating units*)**

Un'unità generatrice di flussi finanziari (CGU) è “il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività” (IAS 36, 6).

#### **Esempio 1\***

Un'impresa mineraria possiede una ferrovia privata per agevolare la propria attività estrattiva. La ferrovia privata può essere venduta solo al valore di rottame e non genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività estrattive.

*Non è possibile stimare il valore recuperabile della ferrovia privata perché il suo valore d'uso non può essere determinato ed è probabilmente differente dal valore recuperabile. Perciò, l'impresa stima il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari cui la ferrovia privata appartiene, ossia la miniera nel suo insieme.*

#### **Esempio 2\***

Una società che gestisce un'impresa di trasporto a mezzo di autobus fornisce per contratto servizi a un Comune, che richiede un servizio minimo su ciascuno di cinque distinti percorsi. Le attività impiegate in ciascun percorso e i flussi finanziari derivanti da ciascun percorso possono essere identificati separatamente. Uno di questi percorsi opera con una significativa perdita.

*Poiché l'entità non ha la facoltà di chiudere uno qualsiasi dei percorsi degli autobus, il livello più basso di flussi finanziari in entrata identificabili (che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività) è il flusso finanziario in entrata generato dai cinque percorsi insieme. L'unità generatrice di flussi finanziari per ciascun percorso è la società di autobus nel suo insieme.*

\* Esempi tratti dal principio contabile internazionale IAS 36

#### **Esempio 3 - Prodotti intercambiabili**

Un editore possiede una specifica rivista professionale. La rivista è venduta sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. Generalmente la clientela acquisterà o la versione cartacea o quella elettronica, non entrambe, a seconda delle loro preferenze. Pertanto la domanda di uno incide sulla domanda dell'altro. Le attività utilizzate per produrre entrambe le versioni costituiscono un'unità generatrice di flussi finanziari.

#### **Esempio 4 – Catena di negozi**

Si consideri il negozio A che appartiene alla catena di negozi al dettaglio X. Il gruppo possiede 15 negozi dislocati in tutte le Regioni italiane. La produzione e la distribuzione, le politiche di prezzo, il marketing e la pubblicità sono gestite a livello centrale da X. Il singolo negozio può tuttavia essere considerato una CGU in quanto ogni punto vendita ha una diversa collocazione territoriale ed una clientela differente. I flussi finanziari di ogni punto vendita possono essere ampiamente indipendenti rispetto a quelli di un altro punto vendita (non solo se i negozi sono situati in Regioni diverse ma anche se dislocati nella stessa Regione ma in città diverse).

#### **Esempio 5 – Gruppo editoriale**

Un editore possiede tre testate di riviste professionali: una per professionisti contabili, una per i notai ed una per gli ingegneri. I flussi finanziari in entrata derivanti da ciascuna rivista dipendono dalla vendita diretta (o abbonamento) e dai proventi pubblicitari.

Supponendo che, per ciascuna rivista: a) i flussi finanziari siano chiaramente identificabili; b) i flussi finanziari siano ampiamente indipendenti tra loro; c) la gestione delle testate si basi sul diverso segmento di clientela, ciascuna delle tre testate può considerarsi una distinta “unità generatrice di flussi finanziari” (CGU).

## 8 – AVVIAMENTO E “CORPORATE ASSETS”

### 8.1 - Allocazione dell'avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari

Problemi particolari presenta l'allocazione dell'avviamento ed il calcolo del suo valore recuperabile. L'argomento presenta un'importanza notevole sul piano applicativo anche in Italia, perchè né la dottrina aziendalistica, né i principi contabili nazionali forniscono un *concreto procedimento di calcolo* della perdita di valore subito dall'avviamento, al di là di generiche considerazioni sui fattori che possono influire sulla vita utile dell'avviamento medesimo. Deve, peraltro, ritenersi che un procedimento di calcolo come quello previsto dallo IAS 36 venga oggi richiesto, *a tutte le imprese che non sono obbligate a redigere il bilancio con gli IAS-IFRS*, dal n. 3 bis dell'art. 2427.

Alla data dell'acquisizione attraverso una business combination l'avviamento non potendo generare *autonomamente* flussi finanziari indipendenti deve essere allocato ad una unità-generatrice di flussi finanziari che beneficia delle sinergie dell'aggregazione, la quale deve rispondere ai seguenti requisiti:

- deve rappresentare il livello *minimo* all'interno dell'impresa al quale l'avviamento viene monitorato ai fini del controllo di gestione
- non deve essere più ampio di un settore di attività o di un settore geografico come configurato dal documento IAS 14 “Informativa di settore”

Ad esempio, se è stata acquistata un'azienda a seguito del conferimento eseguito in sede di aumento di capitale della S.p.A. X, si deve supporre che l'avviamento valutato in sede di conferimento debba essere interamente allocato alla cash-generating unit costituita da tale azienda, sia perchè esso è monitorato, ai fini del controllo di gestione, con riferimento all'intera azienda conferita, che ha una sua autonomia di gestione, sia perchè essa non ha dimensioni superiori a quelle di un settore primario o secondario ai fini dello IAS 14.

Se, invece l'attribuzione ad una specifica cash-generating unit non può essere effettuata perchè sarebbe arbitraria, in quanto delle sinergie usufruiscano varie cash-generating units, allora l'avviamento deve essere allocato ad un *gruppo* di tali unità generatrici di flussi; con la conseguenza che, ai fini della determinazione del suo valore recuperabile, occorre determinare il valore recuperabile non di una sola unità *bensì dell'intero gruppo di unità alle quali esso è stato allocato* (in alcuni casi, si rende necessario allocare l'avviamento all'intera impresa).

Se l'avviamento è stato interamente allocato ad una "unità" (es. un'azienda) e l'impresa dismette una parte di essa (es.: un gruppo di impianti), quando si determina l'utile o la perdita della dismissione il valore contabile dell'avviamento deve essere ripartito fra il valore contabile della parte dismessa e il valore contabile della parte residua in base ai valori relativi dell'una e dell'altra, in modo proporzionale.

## **8.2 - Verifica del valore dell'unità generatrice di flussi**

Se all'unità non è stato allocato l'avviamento, essa si sottopone all'impairment test ogni qualvolta vi siano i sintomi interni o esterni indicati sopra, al paragrafo 2.

Se invece essa comprende attività immateriali a vita indefinita (es.: marchi, avviamento) o non ancora disponibili per l'uso (es.: progetti di sviluppo non ancora ultimati) l'impairment test deve essere eseguito *ogni anno* anche se non si verifica alcuno dei sintomi richiamati.

Se all'unità generatrice di flussi è stato allocato l'avviamento, la verifica deve essere effettuata ogni anno ed anche in corso d'anno se si verifica qualcuno dei sintomi indicati. Es. per un'azienda il test è stato effettuato in occasione della redazione del bilancio al 31/12/2004, senza riscontrare una perdita di valore. Tuttavia il 25 Giugno 2005 viene emanato un provvedimento amministrativo che comporta una notevole riduzione dell'attività futura dell'azienda: è necessario procedere all'esecuzione di un nuovo calcolo del valore recuperabile, tenendo conto dei minori flussi finanziari conseguibili in futuro, della ridotta "vita utile" ipotizzabile e del maggior rischio connesso all'esercizio dell'attività in base alle nuove norme.

Se il valore recuperabile "dell'unità" è inferiore al suo valore contabile *comprensivo di quello dell'avviamento*, vi è una perdita di valore che deve essere rilevata e ripartita fra i componenti "dell'unità", *avviamento compreso*, come sarà precisato al successivo par. 9, al quale si rinvia.

Quando il controllo non è totalitario (es.: acquisizione di una partecipazione di controllo del 60%), nel calcolo del valore contabile dell'unità occorre tener conto della porzione di avviamento attribuibile ai soci di minoranza, perchè il valore contabile dell'avviamento è stato determinato in base alla percentuale di partecipazione acquisita nella società controllata, che è inferiore al 100%.

Pertanto, *ai soli fini del calcolo del valore contabile "dell'unità"* (che talvolta coincide con l'intera impresa) *e del confronto col valore recuperabile*, al valore contabile va aggiunto extracontabilmente quello della porzione di avviamento di pertinenza delle minoranze.

Prima di procedere al calcolo del valore recuperabile di un'unità che comprende l'avviamento, occorre stabilire se qualcuno dei componenti di tale unità sia affetto da perdite di valore. In tal caso si procede prima alla riduzione del valore contabile di tale componente e poi al calcolo del valore contabile e del valore recuperabile dell'intera unità. Pertanto, la situazione patrimoniale dell'azienda, o del complesso aziendale, cui è stato allocato l'avviamento, deve presentare i valori contabili delle attività che sono già *al netto* delle perdite di valore ad esse specificamente imputate. Se l'avviamento è allocato ad un gruppo di "unità", tale procedimento deve essere eseguito nei confronti di una unità che fosse afflitta da perdite di valore.

Il calcolo più recente del valore recuperabile effettuato per "un'unità" in un precedente esercizio può essere utilizzato anche per l'esercizio corrente (ossia, non è necessario che il calcolo venga ripetuto), se si verificano le seguenti condizioni:

- le attività e passività che compongono l'unità non si sono modificate in modo significativo dall'epoca dell'ultimo calcolo
- il valore recuperabile risultante dal calcolo precedente eccedeva il valore contabile con un margine sostanziale
- sulla base dell'analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi nel frattempo la probabilità che l'attuale valore recuperabile sia inferiore al valore contabile è remota

**Si tenga presente che, mentre per le imprese che redigono il bilancio con gli IAS/IFRS l'avviamento non si ammortizza ma si assoggetta solo all'impairment test, per le imprese italiane che applicano i principi contabili nazionali, ai sensi dell'art. 2426 Cod. Civ., l'avviamento deve essere prima ridotto dell'ammortamento e poi *anche* delle eventuali perdite durature di valore.**

Segue un esempio di svalutazione dell'avviamento a seguito di perdita di valore della CGU alla quale esso è allocato.

LA DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI VALORE DI UNA CGU. LA SVALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO
---

Si supponga che il 1° gennaio 2005 l'impresa X acquisti una ramo d'azienda per un corrispettivo pari a € 100.000. Il *fair value* (valore equo) del ramo d'azienda acquisito è pari a € 85.000. L'avviamento, determinato come differenza tra il corrispettivo pagato ed il *fair value* (valore equo) delle singole attività e passività distintamente individuate è pari a € 15.000 (100.000 - 85.000).

Il ramo d'azienda acquisito da X è costituito dalle seguenti attività:

	<b>Valori contabili del ramo d'azienda al 1° gennaio 2005</b>
Attività materiali	40.000
Attività immateriali	20.000
Attività finanziarie AFS	10.000
Rimanenze	15.000
Avviamento	15.000
<b>Valore complessivo del ramo d'azienda al 1° gennaio 2005</b>	<b>100.000</b>

Le attività materiali del ramo d'azienda sono costituite da macchinari in cui valore è ammortizzato in 10 anni con un criterio di ammortamento a quota costanti. Il valore residuo è pari a zero. La quota d'ammortamento annuale è pari a € 4.000 (40.000/10).

Le attività immateriali del ramo d'azienda sono costituite da un brevetto. L'ammortamento è effettuato a quota costanti in 5 anni. Il valore residuo è pari a zero. La quota d'ammortamento annuale è di € 4.000 (20.000/5).

Tenuto conto che, al fine della verifica per riduzione di valore (*impairment test*), non è possibile stimare il valore recuperabile delle singole attività che compongono il ramo d'azienda (in quanto queste non generano autonomi flussi finanziari in entrata rispetto alle altre attività), la verifica per riduzione di valore (*impairment test*) deve essere effettuata con riferimento al ramo d'azienda nel suo complesso. Quest'ultimo si configura un'unità generatrice di flussi finanziari (CGU), di cui è necessario stimare il valore recuperabile (IAS 36, 66). L'avviamento acquisito nell'aggregazione è interamente allocato alla CGU alla data dell'acquisizione (IAS 36, 80).

Si considerino gli esercizi 2005 e 2006.

#### Esercizio 2005

Alla fine dell'esercizio 2005 si effettua l'*impairment test* per verificare l'esistenza di eventuali perdite di valore dell'unità generatrice di flussi finanziari. Si stima il valore recuperabile dell'unità e non si rileva alcuna perdita di valore, in quanto tale valore è superiore al valore contabile dell'unità.

#### Esercizio 2006

Alla fine dell'esercizio 2006 l'impresa X effettua nuovamente l'*impairment test* per verificare l'esistenza di perdite di valore. Il valore recuperabile del ramo d'azienda è stimato da un perito indipendente pari a € 63.000.

La perdita di valore è pari a € 18.000, ovvero alla differenza tra il valore recuperabile della CGU (€ 63.000) ed il valore contabile della CGU alla data del 31 dicembre 2006 (€ 81.000).

In base a quanto previsto dallo IAS 36 (par. 104), la perdita per riduzione di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:

- prima, a riduzione dell'avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari;
- quindi, alle altre attività dell'unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità (a eccezione di quelle attività che, pur facendo parte della CGU, sono già esposte al loro fair value, come le attività finanziarie "Available for Sale" e le rimanenze).

Nel prospetto che segue sono esposti i valori contabili al 31 dicembre 2006 delle attività che fanno parte della CGU e la conseguente ripartizione della perdita di valore.

<b>31 dicembre 2006</b>	<b>Valore contabile CGU prima della perdita di valore</b>	<b>Ripartizione della perdita di valore</b>	<b>Valore contabile CGU dopo la perdita di valore</b>
Avviamento	15.000	(15.000)	-
Attività materiali (al netto degli ammortamenti accumulati)	32.000	(2.182)*	29.818

Attività immateriali (al netto degli ammortamenti accumulati)	12.000	(818)*	11.182
Attività finanziarie AFS	9.000	-	9.000
Rimanenze	13.000	-	13.000
<b>Totale</b>	<b>81.000</b>	<b>18.000</b>	<b>63.000</b>

\* L'importo della perdita di valore al netto della parte imputata all'avviamento, pari a € 3.000 (18.000-15.000), è ripartita come segue:

- a. sulle attività materiali per un importo di € 2.182 ( $32.000/44.000 * 3.000$ );
- b. sulle attività immateriali per un importo di € 818 ( $12.000/44.000 * 3.000$ ).

Al 31 dicembre 2006 l'impresa X procede dunque:

- in primo luogo, a svalutare l'intero ammontare dell'avviamento (€ 15.000);
- successivamente, a svalutare i valori delle attività materiali e immateriali in proporzione al loro valore contabile.

### 8.3 - Attività gestite centralmente (corporate assets)

Le attività gestite centralmente (corporate assets) sono tutti quei beni o complessi di beni che non generano un flusso finanziario autonomo e che costituiscono attività strumentali per l'intera impresa o per una o più sezioni di essa: immobili adibiti a sede centrale o a sede di una divisione dell'impresa (con i relativi mobili, arredi, macchinari e attrezzature); macchinari ed attrezzature del Centro EDP; attività patrimoniali esistenti in un centro di ricerca; ecc.

Un flusso finanziario autonomo può essere generato solo se l'impresa ha deciso di dismettere tali beni. In tutti gli altri casi, le attività gestite centralmente devono essere allocate ad una unità generatrice di flussi finanziari o ad un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, con regole analoghe a quelle dell'avviamento. Quando si manifesta, per tali attività, un sintomo di possibile riduzione di valore, occorre eseguire il test di impairment nei confronti dell'unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità cui esse sono state allocate, in base alle seguenti regole:

- a) se tutte le attività gestite centralmente possono essere imputate ad una sola cash-generating unit (costituita, ad esempio da una divisione operativa dell'impresa), il loro valore contabile deve essere incluso nel valore contabile di tale cash-generating unit ai fini del test di impairment
- b) se solo *una parte* del valore contabile di un'attività gestita centralmente può essere allocata "con un criterio ragionevole e coerente" ad una singola cash-generating unit, si procede ugualmente come nel caso sub a)
- c) se, invece, tale allocazione non può essere fatta con un criterio "ragionevole e coerente", occorre procedere come di seguito precisato:

- confrontare il valore contabile della singola cash-generating unit, *che non comprende il valore contabile dell'attività gestita centralmente*, col suo valore recuperabile e rilevare la perdita durevole di valore
- identificare il più piccolo gruppo di cash-generating unit che includa quella sopra menzionata, al quale gruppo possa essere allocata l'attività gestita centralmente, ed inserire nel valore contabile di tale gruppo quello dell'attività gestita centralmente ai fini del confronto fra valore contabile e valore recuperabile e del calcolo della perdita di valore

#### 8.4 - Esempio di determinazione del valore d'uso di due unità generatrici di flussi finanziari

Si immagini che l'impresa ALFA abbia due stabilimenti industriali che producono due linee di prodotto distinte A e B. Ogni attività è autonoma e genera flussi finanziari indipendenti ed autonomi per cui ciascuno stabilimento costituisce una distinta cash generating unit. L'impresa ALFA ha delle attività immobilizzate (ad. es. locali della sede centrale) in comune ad entrambe le linee produttive (corporate assets); il valore contabile di tali attività è pari a € 3.000 che è ripartito equamente tra le due produzioni, ritenendosi questo un criterio di ripartizione "ragionevole e coerente" ai sensi del par. 8.3.

L'azienda al termine dell'esercizio 2005 decide di effettuare *l'impairment test* poiché presume l'esistenza di una perdita di valore. La situazione contabile al 31 dicembre 2005 relativa alla attività dei due stabilimenti è la seguente (in migliaia di Euro):

<b>ATTIVO</b>		<i>Stabilimento A</i>	<i>Stabilimento B</i>
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	500	---
- Terreni e fabbricati	“	3.000	3.800
- Impianti e macchinari	“	3.000	3.000
- Attrezzature industriali e commerciali	“	1.000	200
- Rimanenze di magazzino	“	5.500	4.000
Totale	€	13.000	11.000

Il valore contabile dell'immobile adibito a sede centrale dell'impresa, con mobili, arredi ed attrezzature varie, è di € 3.000.

	Stabilimento A	Stabilimento B	Attività in comune	Totale
Valore contabile	13.000	11.000	3.000	27.000
Attribuzione del costo delle attività in comune	1.500	1.500	(3.000)	0
Valore contabile rettificato delle CGU	14.500	12.500		27.000

L'impresa determina il valore d'uso dei due stabilimenti, attualizzando i flussi finanziari futuri dei prossimi 7 anni (durata residua prevista per l'attività degli stabilimenti) in base ad un tasso di attualizzazione (wacc') pari al 6,5%.

La stima dei flussi finanziari futuri è effettuata in base all'ultimo *budget* previsionale approvato dagli amministratori. Dall'analisi di tale *budget* si evince che, nei prossimi 7 anni, vi sarà un sostanziale decremento nei flussi finanziari della linea produttiva A (-30%) ed un incremento nei flussi finanziari della linea produttiva B (+20%).

<b>Flussi finanziari netti stimati futuri</b>		
	Stabilimento A	Stabilimento B
2006	2.800	2.100
2007	2.700	2.300
2008	2.300	2.400
2009	2.000	2.500
2010	1.900	2.600
2011	1.900	2.600
2012	1.900	2.700

*Flussi finanziari futuri attualizzati al 2005*

	Stabilimento A		Stabilimento B		Coefficiente di attualizzazione*
	Flussi finanziari futuri	Flussi finanziari futuri attualizzati	Flussi finanziari futuri	Flussi finanziari futuri attualizzati	
2006	2.800	2.632	2.100	1.974	0,94
2007	2.700	2.376	2.300	2.024	0,88
2008	2.300	1.909	2.400	1.992	0,83
2009	2.000	1.560	2.500	1.950	0,78
2010	1.900	1.387	2.600	1.898	0,73
2011	1.900	1.311	2.600	1.794	0,69
2012	1.900	1.216	2.700	1.728	0,64
<b>Totale</b>		<b>11.791</b>		<b>13.360</b>	

Il coefficiente di attualizzazione è  $1/(1+wacc')^n$ . Il costo medio ponderato del capitale al lordo di imposte (WACC') si determina come previsto al par. 5.3.1.

Il valore d'uso dello stabilimento A è pari a € 11.791 e quello dello stabilimento B è pari a € 13.360.

<b>Impairment test 2005</b>		
	Stabilimento A	Stabilimento B
Valore contabile	14.500	12.500
Valore d'uso	11.791	13.360
Perdita di valore	2.709	-

L'impresa ALFA ha subito quindi una perdita di valore attribuibile allo stabilimento A pari a € 2.709, che va attribuita proporzionalmente alle attività facenti parte dello stabilimento, compresa la porzione 50% dell'attività comune che ad esso è stata allocata ed escluse le rimanenze di magazzino che sono già esposte al loro valore recuperabile. Per lo stabilimento B, invece, non vi è perdita di valore.

## **9 – RILEVAZIONE DELLE PERDITE DI VALORE E LORO TRATTAMENTO CONTABILE**

Se il valore recuperabile è minore del valore contabile di una singola cash-generating unit o di un gruppo di cash-generating units (i quali comprendono l'intero valore contabile o parte del valore contabile dell'avviamento e delle attività gestite centralmente) occorre rilevare per differenza una perdita per riduzione di valore (impairment loss).

In modo analogo si procede qualora sia possibile calcolare il valore recuperabile di singoli cespiti: in tal caso la perdita di valore viene determinata e rilevata contabilmente a livello di singolo cespite, materiale o immateriale.

Nel sistema italiano (e, quindi, solo per le imprese che redigono il bilancio con i principi contabili nazionali) la perdita deve avere anche l'attributo della "permanenza" o "durevolezza". Deve, tuttavia, ritenersi che, quando il valore recuperabile viene determinato in base al valore d'uso ottenuto mediante la capitalizzazione dei flussi finanziari futuri, per un periodo non breve (ossia di almeno 3-5 anni) la perdita di valore nella generalità dei casi non possa considerarsi transitoria e debba, pertanto, essere rilevata contabilmente.

La perdita deve essere ripartita fra *tutte* le attività che compongono la singola “cash” o il “gruppo di cash” nel seguente ordine:

- a) dapprima occorre procedere alla riduzione, anche fino a zero, del valore contabile dell'avviamento
- b) per la parte restante della perdita occorre procedere alla riduzione *proporzionale* del valore contabile delle altre attività (comprese le corporate assets) che compongono la singola “cash” o il “gruppo di cash”, con esclusione delle attività correnti (es: rimanenze di magazzino, crediti) già valutate al loro valore recuperabile.

*La perdita di valore relativa ad una cash generating unit non può essere compensata con le perdite relative ad altre e diverse CGU.*

Nelle riduzioni del valore contabile delle attività “impaired” il documento IAS 36 non consente di ridurre il valore al di sotto del *più alto* tra:

- a) il fair value meno i costi di vendita della singola attività patrimoniale (se determinabile)
- b) il valore d'uso della medesima attività (se determinabile)

Se ambedue tali valori sono *negativi*, al massimo si può ridurre a zero il valore contabile, ma non si può iscrivere un valore negativo. La porzione di perdita che non è stato possibile allocare va ripartita proporzionalmente fra le altre attività dell'unità o del gruppo.

La rilevazione di una perdita di valore comporta *sempre* la riduzione del valore contabile del cespite considerato (o dei cespiti se si tratta di una CGU), a prescindere dal criterio col quale essi sono stati valutati: costo, costo ammortizzato (per alcune attività finanziarie, in base allo IAS 39), fair value (quest'ultimo, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali valutate al fair value come criterio alternativo rispetto al costo).

La perdita per riduzione di valore, riferita sia a singoli beni che ad unità generatrici di flussi finanziari (o gruppi di unità) *deve essere imputata al conto economico*. Se si tratta di bilancio IAS la perdita di valore, se significativa, può essere indicata in una voce distinta del conto economico con i costi distinti per natura, diversa dagli ammortamenti; oppure può essere contenuta nella voce generica “Altri costi” indicando però nelle note al bilancio, per ciascuna classe di attività, l'importo delle perdite e degli eventuali ripristini di valore e le voci di conto economico in cui sono inclusi.

Per le imprese italiane che applicano i principi contabili nazionali, lo schema di conto economico dell'art. 2425 Cod. Civ. richiede l'utilizzo di una specifica voce: B10c) “Altre valutazioni delle immobilizzazioni” o E21 – Oneri straordinari, se si tratta di perdita di valore di natura straordinaria.

Se, però, si tratta di attività rivalutate al fair value (in base agli IAS 16 o 38) la svalutazione deve essere imputata alla riserva di rivalutazione. Se supera l'importo delle riserva, la differenza è imputata al conto economico.

L'ammortamento dei cespiti nei successivi esercizi si calcola sul valore contabile al netto delle perdite di valore che lo hanno ridotto.

La riduzione del valore contabile, se non ha effetto fiscale, genera una imposta differita corrispondente.

## **10 – I RIPRISTINI DI VALORE DOPO UNA PRECEDENTE SVALUTAZIONE**

### **10.1 – Aspetti generali**

Ad ogni esercizio l'impresa deve valutare se vi siano indicazioni che le perdite per riduzione di valore rilevate nei precedenti esercizi si siano ridotte in tutto o in parte. Se tali indicazioni vi siano, occorre procedere al ricalcolo del valore recuperabile al ripristino del valore contabile precedente come di seguito precisato. Il ripristino del precedente valore tuttavia, come si vedrà, non potrà avvenire integralmente.

Le indicazioni provengono dalle stesse fonti di informazione interne o esterne indicate al precedente paragrafo e denotano la presenza di sintomi opposti a quelli ivi indicati; in particolare:

- a) per le fonti esterne di informazione, devono essersi verificate o un aumento significativo del valore di mercato del bene o del gruppo di beni svalutati; o un cambiamento significativo con effetto favorevole nell'ambiente tecnologico di mercato, economico o legale; o una riduzione dei tassi di mercato che comporta una riduzione del tasso di attualizzazione ai fini del calcolo del valore d'uso
  
- b) per le fonti interne di informazione devono essersi verificati o un cambiamento significativo con effetto *favorevole* nel modo con cui il cespite viene utilizzato (compresi i costi sostenuti nell'esercizio per migliorarne o ottimizzarne l'efficienza o ristrutturare l'azienda o ramo di azienda di cui esso fa parte); o dai reports gestionali deve risultare che il rendimento economico del cespite è o sarà migliore di quanto precedentemente supposto.

In queste ipotesi, la vita utile, il valore residuo e il metodo di ammortamento devono essere riconsiderati, anche se non si procede ad alcun ripristino di valore del cespite.

Il ripristino di valore riflette un *aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto* da un cespite o da un gruppo di cespiti (unità generatrice di flussi finanziari), che si è verificato dalla data dell'ultima riduzione di valore. Si tratta di un *cambiamento di stime contabili* che deve essere identificato in coerenza col metodo di calcolo del valore recuperabile; come di seguito precisato:

- a) un cambiamento nel criterio utilizzato per calcolare valore recuperabile (passaggio da fair value meno i costi di vendita al valore d'uso e viceversa)
- b) se il valore recuperabile si basava sul valore d'uso, un cambiamento nell'importo dei flussi, o nella loro collocazione temporale o nel tasso di attualizzazione
- c) se il valore recuperabile si basava sul fair value, un cambiamento nella stima del fair value meno i costi di vendita.

Non è possibile effettuare il ripristino, totale o parziale, del valore precedente per l'aumento del valore d'uso che si verifica, col passare degli esercizi, in conseguenza della riduzione del numero di anni di attualizzazione (“unwinding” dell'attualizzazione). Ciò perché in questa ipotesi non vi è alcun aumento del *potenziale di servizi* offerti dal cespite o dal gruppo di cespiti considerati.

## **10.2 - Ripristino di valore di un singolo bene**

Il ripristino di valore di un cespite comporta un aumento del suo valore contabile fino al limite del valore che sarebbe stato determinato (al netto di ammortamento o di svalutazione) se non fosse stata in precedenza rilevata alcuna perdita di valore. Un ripristino che eccede tale limite costituisce, per la differenza, una rivalutazione, che deve essere rilevata come tale.

Il valore dell'avviamento *non può essere mai ripristinato*. La ragione di tale divieto sta nel pericolo che il ripristino possa comportare una rilevazione dell'avviamento internamente generato dall'impresa (il c.d. “avviamento originario”). Il trattamento contabile del ripristino è speculare a quello della perdita per riduzione di valore: va imputato al conto economico, oppure, se si tratta di beni valutati al fair value (ex IAS 16 o 38) alla riserva da rivalutazione.

Dopo il ripristino, gli ammortamenti vanno calcolati sul valore contabile ripristinato.

Il ripristino di valore di un'attività diversa dall'avviamento deve essere rilevato sul conto economico; se però si tratta di attività materiali o immateriali rivalutate, il ripristino di valore deve essere trattato contabilmente come una rivalutazione. Per i principi contabili nazionali, come si è visto al capitolo 1°, i ripristini di valore di attività finanziarie vengono imputati alla voce D 18 del conto economico mentre i ripristini di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali, se hanno

carattere ordinario, non possono che essere imputati alla voce residuale A 5 “Altri ricavi e proventi”. Se hanno carattere straordinario, alla voce E 20 “Proventi straordinari”.

Segue un esempio di ripristino di valore di un impianto.

### **RIPRISTINO DI VALORE DI UN IMPIANTO**

*Nei primi mesi del 2010 l'impresa X acquista un impianto per € 120.000.*

*Si stima un valore residuo di € 10.000 e una vita utile residua di 6 anni. L'impresa X procede all'ammortamento a quote costanti dell'impianto.*

<b>Esercizio</b>	<b>Quota d'ammortamento</b>	<b>Fondo ammortamento</b>	<b>Valore contabile al termine dell'esercizio</b>
2010	18.333*	18.333	91.667
2011	18.333	36.667	73.333
2012	18.333	55.000	55.000
2013	18.333	73.333	36.667
2014	18.333	91.667	18.333
2015	18.333	110.000	0

*\* quota d'ammortamento calcolata come rapporto tra il valore ammortizzabile (€ 110.000 pari a 120.000 – 10.000) e la vita utile del bene (6 anni)*

*All'inizio del 2011 si verifica una sensibile riduzione del prezzo di mercato di impianti del tipo di quello qui considerato. Sulla base di tali indicazioni, al termine dell'esercizio 2011, l'impresa X stima il valore recuperabile dell'impianto quale valore più alto tra il fair value al netto dei costi di dismissione ed il valore d'uso.*

*Il valore recuperabile dell'impianto al 31.12.2011 risulta pari a € 50.000.*

*L'impresa contabilizza una perdita di valore pari a € 23.333 ( 73.333 – 50.000).*

<b>Esercizio 2011</b>	
Valore ammortizzabile	110.000
Ammortamenti accumulati (2010 e 2011)	36.667
Valore contabile al 31.12.2011	73.333
Perdita per riduzione di valore	23.333
Valore contabile dopo la rilevazione della perdita di valore	50.000

Dopo aver rilevato la perdita di valore al termine del 2011, l'impresa X modifica l'ammortamento dell'impianto (da € 18.333 a € 12.500), basandosi sul valore contabile rettificato dalla perdita e sulla vita utile restante dell'attività (4 anni).

**Tabella n. 3: Piano di ammortamento rettificato dopo aver rilevato la perdita di valore**

Esercizio	Quota d'ammortamento	Perdita di valore	Valore contabile al termine dell'esercizio
2010	18.333		91.667
2011	18.333	23.333	50.000
2012	12.500*		37.500
2013	12.500		25.000
2014	12.500		12.500
2015	12.500		0

\* quota d'ammortamento calcolata come rapporto tra il valore contabile rettificato dalla perdita di valore (€ 50.000) e la restante vita utile del bene (4 anni)

Nel corso del 2013 si verifica un'inversione della tendenza alla riduzione dei prezzi di mercato degli impianti. Questo cambiamento favorevole fa sì che l'impresa X stimi nuovamente il valore recuperabile dell'impianto al termine dell'esercizio 2013.

Il valore recuperabile dell'impianto al 31 dicembre 2013 è pari a € 38.000.

**Tabella n. 4: Calcolo del valore contabile dell'impianto al 31 dicembre 2013**

Valore contabile al 31.12.2011 (rilevazione perdita di valore)	50.000
Ammortamenti aggiuntivi (esercizi 2012 e 2013)	25.000
Valore contabile al 31.12.2013	25.000
Valore recuperabile	38.000
Eccedenza del valore recuperabile sul valore contabile	13.000

Vi è stato un cambiamento favorevole delle stime usate per determinare il valore recuperabile dell'impianto e dunque l'impresa X storna la perdita di valore rilevata nel 2011.

In conformità alle disposizioni dello IAS 36, X aumenta il valore contabile dell'attività mediante un ripristino di valore.

L'accresciuto valore contabile dell'attività non deve in ogni caso eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore per riduzione di valore negli esercizi precedenti (cfr. tabella n. 5).

<b>Tabella n. 5: Calcolo del valore contabile al 31.12.2013 che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata una perdita di valore nell'esercizio 2011</b>	
Valore ammortizzabile	110.000
Ammortamenti accumulati (esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013)	73.333 (18.333 x 4)
Valore contabile al 31.12.2013 che si sarebbe ottenuto se non fosse stata rilevata una perdita di valore nell'esercizio 2011	36.667
Valore contabile effettivo al 31.12.2013	25.000
Differenza	11.667

*L'ammontare di valore che deve essere ripristinato è pari a € 11.667 (36.667 – 25.000). Il valore recuperabile di € 38.000 assume rilievo, dunque, nei limiti di € 36.667.*

*Dopo aver rilevato il ripristino di valore dell'attività, l'impresa X modifica l'ammortamento dell'impianto (da € 12.500 a € 18.333) basandosi sul valore contabile rettificato dal ripristino e sulla vita utile restante dell'attività.*

*Il nuovo valore contabile al 31 dicembre 2013 e l'ammortamento negli esercizi 2014 e 2015 è il seguente:*

31.12.2013	Valore contabile prima del ripristino	25.000	
31.12.2013	Ripristino di valore	11.667	
31.12.2013	Valore di bilancio		36.667
2014	Ammortamento	18.333	
31.12.2014	Valore di bilancio		18.333
2015	Ammortamento	18.333	
31.12.2015	Valore di bilancio		0

### **10.3 – Ripristino di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari**

Per una cash generating unit, il ripristino di valore deve essere ripartito proporzionalmente fra il valore contabile delle attività patrimoniali che la compongono, escluso l'avviamento, e rilevato contabilmente come previsto al punto 8.1 per il ripristino di valore di cespiti singoli.

Nell'effettuare il ripristino per ciascun cespite, il valore contabile ripristinato non può assumere un valore superiore al più basso fra il suo valore recuperabile (se determinabile) ed il valore che sarebbe stato determinato (al netto dell'avviamento) se nei precedenti esercizi non fosse stata rilevata alcuna impairment loss.

Se rimane un importo residuo non allocato a un dato cespite, esso è ripartito proporzionalmente fra i valori contabili degli altri cespiti, tranne l'avviamento.

Seguono due esempi di determinazione del valore di una CGU, con rilevazione dapprima di una perdita di valore e poi del ripristino (parziale) dei valori in precedenza ridotti.

## **ESEMPIO A**

### **CALCOLO DEL VALORE D'USO E RILEVAZIONE DELLA PERDITA DI VALORE DI UN'UNITÀ GENERATRICE DI FLUSSI FINANZIARI (CGU)**

*Si supponga che il 31° dicembre 2005 l'impresa A acquisti l'impresa Z ad un prezzo pari a € 100.000. L'impresa Z ha stabilimenti industriali operanti in quattro Paesi (Francia, Belgio, Spagna, Portogallo). Ciascuno stabilimento si configura come un'autonoma unità generatrice di flussi finanziari (CGU) (in prosieguo si usa il termine "attività" come sinonimo di azienda).*

*Ai fini della verifica per riduzione durevole di valore l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni CGU (tabella 1).*

*Tabella n. 1: Allocazione dell'avviamento sulle singole CGU*

<b>Fine 2005</b>	<b>Allocazione del prezzo di acquisto</b>	<b>Fair value delle attività identificabili</b>	<b>Avviamento*</b>
Attività in Francia	30.000	25.000	5.000
Attività in Belgio	10.000	7.000	3.000
Attività in Spagna	35.000	31.000	4.000
Attività in Portogallo	25.000	17.000	8.000
<b>Totale</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>

*\* L'avviamento è determinato come la differenza tra il prezzo di acquisto degli stabilimenti in ciascun paese (che sono distinte aziende-business units) e il fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili, in conformità a quanto stabilito dal documento IFRS 3 "Business Combinations".*

*Dal momento che l'avviamento è stato allocato alle attività di ciascun paese (ovvero alle singole CGU), ciascuna attività deve essere verificata annualmente per stabilire se ha subito una perdita di valore (IAS 36, 90).*

*Alla fine del 2005 e del 2006 il valore recuperabile di ciascuna CGU (determinato sulla base del valore d'uso) eccede il valore contabile delle stesse CGU. Le attività di ciascun Paese e l'avviamento allocato alle medesime non evidenziano quindi perdite di valore.*

*All'inizio del 2007, il mercato spagnolo dà segni negativi e le stime prospettiche effettuate dalla direzione aziendale di A mostrano per il futuro prossimo una riduzione della produzione del 30%.*

Sulla base di tali indicazioni, l'impresa A effettua l'impairment test per la CGU che opera in Spagna stimando il suo valore recuperabile all'inizio del 2007 (tabella n. 2).

A utilizza un ammortamento a quote costante per le attività che costituiscono lo stabilimento spagnolo. La vita utile è stimata in 15 anni ed è previsto un valore residuo pari a 0. La quota d'ammortamento annuale è pari a € 2.067 (31.000/15).

Nell'esempio che segue il tasso di attualizzazione  $i$  è pari al costo medio ponderato del capitale, al lordo di imposte (WACC'), come precisato al paragrafo 5.3.1.

<i>Tabella n. 2: Calcolo del valore d'uso della CGU Spagna all'inizio del 2007</i>			
<b>Esercizi</b>	<b>Flussi finanziari futuri</b>	<b>Flussi finanziari futuri attualizzati</b>	<b>Coefficiente di attualizzazione</b> $1 / (1+i)^n$
2007 <sub>(n=1)</sub>	4.670	4.063	0,87
2008	4.863	3.696	0,76
2009	4.935	3.257	0,66
2010	5.110	2.913	0,57
2011	5.212	2.606	0,50
2012	5.368	2.308	0,43
2013	5.261	1.999	0,38
2014	4.998	1.649	0,33
2015	3.998	1.120	0,28
2016	2.919	730	0,25
2017	1.897	398	0,21
2018	1.138	216	0,19
2019	660	106	0,16
2020	231	32	0,14
<b>Valore d'uso</b>		<b>25.093</b>	

*Ai fini della determinazione del valore d'uso della CGU operante in Spagna, l'impresa A:*

- stima i flussi finanziari per i cinque esercizi successivi (2007-2011) basandosi sui budget aziendali approvati dalla direzione aziendale;
- stima i flussi finanziari per gli esercizi seguenti (2012-2020) sulla base di tassi di crescita decrescenti;
- applica un tasso di attualizzazione del 15% (al lordo delle imposte) che riflette le valutazioni correnti del mercato finanziario e i rischi specifici della CGU operante in Spagna.

Il valore recuperabile della CGU operante in Spagna è di € 25.093.

*Ai fini dell'impairment test, A confronta il valore recuperabile con il valore contabile della CGU operante in Spagna. Il valore contabile della CGU Spagna è di € 32.933.*

*A rileva dunque una perdita per riduzione di valore pari a € 7.840 (32.933-25.093), pari all'eccedenza del valore contabile rispetto al valore recuperabile (tabella n. 3).*

*La perdita di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte della CGU nel seguente ordine:*

- *prima, per ridurre il valore contabile dell'avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari; e*
- *quindi, alle altre attività dell'unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità (IAS 36, 104).*

*Il valore contabile dell'avviamento riferito all'attività operante in Spagna è quindi ridotto a zero prima di ridurre il valore contabile delle altre attività identificabili della CGU Spagna (tabella n. 3).*

<b>Tabella n. 3: Calcolo e ripartizione della perdita di valore della CGU Spagna all'inizio del 2007</b>			
<b>Inizio 2007</b>	<b>Avviamento</b>	<b>Attività identificabili</b>	<b>Totale</b>
<b>Costo storico</b>	4.000	31.000	35.000
<b>Ammortamento accumulato (2006)</b>	-	(2.067)	(2.067)
<b>Valore contabile</b>	4.000	28.933	32.933
<b>Perdita di valore</b>	(4.000)	(3.840)	(7.840)
<b>Valore contabile dopo una perdita di valore</b>	-	25.093	25.093

## ESEMPIO B

### RIPRISTINO DI VALORE DI UN'UNITÀ GENERATRICE DI FLUSSI FINANZIARI (CGU)

Nell'esempio seguente si utilizzano i dati dell'esempio "Calcolo del valore d'uso e rilevazione della perdita di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari (CGU)".

Nel 2008, vi è una ripresa del mercato spagnolo tale da indurre la direzione aziendale dell'impresa A ad effettuare una nuova stima prospettica dei benefici economici derivanti dalla CGU Spagna. Tale valutazione mostra un aumento della produzione del 15%.

L'impresa A stima nuovamente il valore recuperabile della CGU operante in Spagna che è pari a € 35.130.

L'impresa A confronta il valore recuperabile e il valore contabile della CGU operante in Spagna, come riportato nella tabella n. 1.

<b>Inizio 2007</b>	Avviamento	Attività identificabili	Totale
<b>Costo storico</b>	4.000	31.000	35.000
<b>Fondo ammortamento</b>	-	(2.067)	(2.067)
<b>Perdita di valore</b>	(4.000)	(3.840)	(7.840)
<b>Valore contabile dopo una perdita di valore</b>	-	25.093	25.093
<b>Fine 2008</b>			
<b>Ammortamenti aggiuntivi (2007 e 2008)</b>	-	(3.585)*	(3.585)
<b>Valore contabile al 31.12.2008</b>	-	21.508	21.508
<b>Valore recuperabile</b>			35.130
<b>Eccedenza del valore recuperabile sul valore contabile</b>			13.622

\* Dopo la rilevazione della perdita di valore nel 2007, l'impresa A modifica la quota d'ammortamento annuale delle attività identificabili della CGU Spagna da € 2.067 a € 1.792 (25.093/14), basandosi sul valore contabile dopo la perdita di valore e sulla vita utile residua di 14 anni.

Essendovi stato un cambiamento favorevole nelle stime utilizzate per calcolare il valore recuperabile delle attività identificabili nella CGU Spagna da quando fu rilevata l'ultima perdita di valore, l'impresa A storna la perdita di valore rilevata nel 2007 (IAS 36, 114).

In conformità alle disposizioni dello IAS 36, A aumenta il valore contabile delle attività identificabili nella CGU Spagna mediante un ripristino di valore.

*L'accresciuto valore contabile della CGU a seguito del ripristino di valore non deve in ogni caso essere superiore al più basso tra:*

- *il valore recuperabile (qualora determinabile) e;*
- *il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell'ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell'attività (IAS 36, 123) (tabella n. 2).*

**Tabella n. 2: Calcolo del valore contabile al 31.12.2008 che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata una perdita di valore nell'esercizio 2007**

Esercizio 2008	Attività identificabili
Costo storico	31.000
Ammortamenti accumulati (2006, 2007 e 2008) (2.067 x 3)	(6.201)
Valore contabile al 31.12.2008 che si sarebbe ottenuto se non fosse stata rilevata una perdita di valore nell'esercizio 2007	24.799
Valore contabile effettivo al 31.12.2008	21.508
Differenza	3.291

*L'ammontare di valore che deve essere ripristinato è pari dunque a € 3.291 (24.799 – 21.508), cioè fino al valore più basso tra il valore recuperabile (35.130) e il costo storico ammortizzato delle attività identificabili (24.799). Tale incremento è rilevato immediatamente in conto economico.*

*La perdita per riduzione di valore dell'avviamento non è ripristinata (IAS 36, 124).*

**Tabella n. 3: Calcolo del valore contabile della CGU Spagna al fine del 2008 dopo aver rilevato il ripristino di valore**

Esercizio 2008	Avviamento	Attività identificabili	Totale
Valore contabile lordo	4.000	31.000	35.000
Ammortamenti accumulati (2006, 2007 e 2008)	-	(5.652)*	(5.652)
Perdita di valore accumulata	(4.000)	(3.840)	(7.840)
Valore contabile	0	21.508	21.508
Rettifica della perdita di valore	0	3.291	3.291
Valore contabile dopo lo storno della perdita di valore		24.799	24.799

\* Alla fine dell'esercizio 2008, l'ammortamento accumulato è dato dalla somma dell'ammortamento dell'esercizio 2006 pari a € 2.067 (31.000/15 x 1) e degli ammortamenti degli esercizi 2007 e 2008 pari a € 3.585 (25.093/14 x 2).

## 11 – INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Lo IAS 36 richiede una notevole quantità di informazioni integrative da fornire nelle note al bilancio (in Italia nella nota integrativa) specie quando il processo di impairment abbia interessato anche l'avviamento o altri intangibles a vita utile indefinita. Si tratta di un complesso di informazioni notevolmente superiore, sul piano qualitativo e quantitativo, a quello richiesto attualmente alle imprese italiane dall'art. 2427 Cod. Civ. Tali informazioni non vengono trattate in questo documento anche perchè esse sono obbligatorie *solo* per le imprese che redigono obbligatoriamente o facoltativamente ai sensi del D. Leg.vo n. 38/2005, il bilancio con gli IAS-IFRS.

## 12 – PRINCIPALI DIFFERENZE CON I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Si indicano qui di seguito le principali differenze tra l'impairment test dello IAS 36 ed il procedimento di determinazione delle perdite durevoli di valore secondo i principi contabili nazionali.

- a) *Transitorietà o permanenza della perdita di valore.* Si è visto che per lo IAS 36 non occorre valutare se la perdita di valore sia o meno durevole. Essa se c'è deve essere subito rilevata. L'art. 2426 Cod. Civ., invece, consente solo svalutazioni delle immobilizzazioni per perdite *durevoli* di valore, non per perdite giudicate temporanee, non permanenti. Ciò accresce sensibilmente l'elasticità (in alcuni casi con l'arbitrarietà) delle valutazioni nei bilanci delle imprese italiane, a danno del fondamentale criterio della "comparabilità" dei bilanci
- b) *Elementi patrimoniali ai quali si applica il test di impairment.* Mentre le norme giuridiche ed i principi contabili italiani indicano espressamente che la svalutazione per perdite permanenti di valore deve riguardare le immobilizzazioni (anche perché

per gli elementi dell'attivo circolante è previsto un obbligo di svalutazione in base al minor valore di mercato) nello IAS 36 non si rinviene una esplicita indicazione che limiti il test di impairment alle sole non-current assets. Tuttavia ciò è implicito sia nella limitazione del campo di applicazione del documento prevista nei paragrafi da 2 a 5, sia nell'utilizzo, come fondamentale parametro di determinazione del recoverable amount, del valore d'uso, che richiede proiezioni pluriennali dei flussi finanziari concepibili solo per beni di utilizzo durevole.

- c) *Concetto di valore recuperabile*. Per quanto riguarda la nozione di valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali vi è oggi una piena parificazione fra IAS 36 e principi contabili nazionali nn. 16 (modificato dall'OIC) e 24 (anche se in questi ultimi nella normalità dei casi il valore recuperabile viene identificato col valore d'uso). Tuttavia i p.c. nazionali non espongono un procedimento di calcolo dei flussi finanziari e non prevedono alcunché in tema di scelta di tasso di attualizzazione dei flussi. Per le partecipazioni in società controllate e collegate il documento nazionale n. 20 si diffonde ampiamente sui criteri per giudicare se una perdita sia transitoria o permanente, ma non espone, a differenza dello IAS 36, un procedimento di calcolo del valore recuperabile della partecipazione e della perdita di valore.
- d) *Costi capitalizzati*. In Italia l'accertamento delle perdite durevoli di valore va fatto anche nei confronti dei costi capitalizzati iscritti in bilancio (costi d'impianto e d'ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e pubblicità), mentre lo IAS 36 è riferibile ai soli costi di sviluppo, perché gli altri costi capitalizzati non possono essere iscritti in bilancio.
- e) *Nozione di cash generating unit*. Questa nozione, che ha un ruolo fondamentale nel procedimento per il calcolo delle perdite di valore nello IAS 36, è quasi sconosciuta ai nostri principi contabili nazionali, i quali fanno riferimento a singoli beni e, per la svalutazione dell'avviamento, all'azienda cui esso inerisce o all'intera impresa. Manca poi totalmente nei principi contabili nazionali un procedimento di ripartizione della perdita fra i vari componenti dell'unità generatrice di flussi finanziari.

f) *Cespiti valutati al fair value*. In Italia non è possibile valutare le immobilizzazioni materiali ed immateriali al fair value, se superiore al costo. Pertanto, la svalutazione si concreta quasi sempre nella riduzione di un valore contabile, che è un valore di costo o un valore determinato con l'equity method, per le partecipazioni in società controllate e collegate; solo in particolari ipotesi si può trattare di un valore di mercato determinato in applicazione di leggi speciali di rivalutazione.

Dunque, la svalutazione straordinaria nei bilanci italiani va sempre imputata al conto economico (anche in presenza di cespiti rivalutati), mentre nello IAS 36 va prioritariamente ridotta la riserva di rivalutazione.

g) *Ripristini di valore*. Anche nei principi contabili nazionali è previsto il ripristino del valore precedente ed il divieto di ripristinare il valore dell'avviamento; ma non viene esposto un procedimento analitico per la determinazione del valore ripristinabile, come invece avviene nello IAS 36. Inoltre, in Italia i ripristini di valore sono più difficili e meno frequenti, perchè riguardano perdite *durevoli* di valore, che si rilevano con molta minor frequenza di quanto faccia lo IAS 36.

**CAPITOLO III**  
**L’IMPAIRMENT TEST PREVISTO DA ALTRI DOCUMENTI**  
**DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

**1 – CRITERI PER L’IMPAIRMENT TEST DELLE IMMOBILIZZAZIONI**  
**FINANZIARIE (IAS 39 E IAS 36)**

Premessa

Nel “sistema tradizionale italiano” (art. 2424 Cod. Civ.) le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da: a) partecipazioni in imprese controllate, collegate e controllanti; b) partecipazioni in altre imprese; c) crediti finanziari; d) titoli a reddito fisso diversi dalle partecipazioni; e) azioni proprie iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie.

La determinazione delle perdite durevoli di valore, ai sensi dell’art. 2426 n. 3) Cod. Civ., riguarda tutte le immobilizzazioni finanziarie sopra indicate, fatta eccezione per i crediti finanziari, ai quali si applica il criterio di valutazione, unico per tutti i crediti, del “presumibile valore di realizzazione” (art. 2426 n. 8) Cod. Civ.).

Va però considerato che per le azioni proprie e per le partecipazioni in imprese controllanti, l’eventuale riduzione del valore iscritto tra le immobilizzazioni comporta una corrispondente riduzione della riserva indistribuibile, iscritta fra i componenti del Patrimonio Netto.

In questa Guida non ci si occupa delle azioni proprie e delle partecipazioni nelle controllanti, data la loro scarsa importanza pratica.

Come si è detto in premessa, anche se la nuova norma dell’art. 2427 n. 3 bis Cod. Civ., che richiama l’impairment test, non si applica *direttamente* alle immobilizzazioni finanziarie, tuttavia nella determinazione delle perdite durevoli di valore delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso, effettuate da imprese italiane che seguono le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali, i criteri dell’impairment test, nelle loro linee generali, devono ritenersi ugualmente applicabili per analogia.

Per quanto riguarda poi le imprese italiane che applicano gli IAS – IFRS ai sensi del D. Leg.vo n. 38/2005 (le quali classificano le attività in *correnti* e *non correnti* e non più in *immobilizzazioni e attivo circolante*) l’impairment delle attività finanziarie è così disciplinato:

- a) Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in joint ventures: IAS 36, a meno che non sia applicabile lo IAS 39
- b) Altre attività finanziarie: IAS 39

## 1.1 – Partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures

### A) Partecipazioni alle quali si applica lo IAS 36

Per l'impairment test di queste partecipazioni, disciplinato dallo IAS 36, si applicano criteri analoghi a quelli indicati sopra, al Capitolo 2°. Anche qui il valore recuperabile è costituito dal maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d'uso, determinato come valore attuale dei flussi finanziari futuri.

Il *fair value less costs to sell* delle partecipazioni di controllo e di collegamento e delle partecipazioni in joint ventures è determinato come indicato al Capitolo 2°, par. 4: prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita fra parti indipendenti, al netto dei costi diretti di vendita; in mancanza, prezzo desunto da transazioni recenti aventi ad oggetto la partecipazione considerata o partecipazioni analoghe. Non vi è, invece, un mercato *attivo* per le partecipazioni in questione, perché, anche se si tratta di azioni quotate, le quotazioni dei mercati finanziari sono riferite sempre a partecipazioni di minoranza e non tengono conto dei premi di controllo.

Se si tratta di azioni non quotate o di partecipazioni non azionarie, è ben difficile reperire informazioni basate su *transazioni avvenute*.

Pertanto, il parametro al quale più comunemente può farsi ricorso è quello costituito dal valore d'uso, determinato in base all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri.

Anche se non si tratta di un metodo da impiegare in via esclusiva, le preferenze dello IASB vanno al metodo denominato D.C.F. – Discounted Cash Flow, ben noto nella teoria delle valutazioni di aziende e di partecipazioni di controllo, col quale si determina il valore dell'attivo lordo dell'azienda (*enterprise value*) attraverso l'attualizzazione del Free cash flow di una serie di esercizi futuri (5/7 esercizi) e del valore finale al termine del periodo di valutazione analitica e si detrae poi il valore di mercato del debito finanziario (o, più semplicemente, il valore contabile della posizione finanziaria netta) ottenendo così l'*equity value*, ossia il valore del patrimonio netto.

Da tale valore, che è pari al 100% della partecipazione, si passa poi al valore della partecipazione di controllo o di collegamento applicando premi di maggioranza o sconti di minoranza, come indicato dalla dottrina aziendalistica.

Il valore dell'attivo lordo e del patrimonio netto dell'azienda può essere determinato anche con l'impiego di appropriati "multipli di mercato": multipli di società quotate comparabili o di transazioni comparabili.

Anche se i metodi finanziari, ed in particolare il D.C.F., sono quelli preferiti dallo IASB ed i più applicati da parte delle banche d'affari e degli analisti finanziari, va tenuto presente che nel nostro Paese esiste una tradizione consolidata di applicazione di altri metodi di valutazione delle aziende e delle partecipazioni di controllo e di collegamento: metodo patrimoniale, semplice e complesso; metodo misto patrimoniale-reddituale; metodo reddituale.

Poiché le attuali tendenze dello IASB in materia di determinazione del fair value sono orientate verso i criteri indicati in un recente, importante, documento del FASB statunitense "Fair Value Measurements", il quale, in tema di tecniche di valutazione prende in considerazione anche i flussi reddituali futuri stimati dagli operatori di mercato (income approach) ed i costi correnti di sostituzione (cost approach), deve ritenersi che i metodi sopra menzionati, correntemente applicati nel nostro Paese, siano anche essi idonei, al pari dei metodi finanziari, a determinare il valore d'uso delle partecipazioni; tenendo presente che, a tali fini, i flussi reddituali considerati o i costi correnti di sostituzione, o gli altri parametri da impiegare nella stima, *sono quelli determinati dal management dell'impresa* e non necessariamente quelli tratti dal mercato finanziario.

**Le imprese italiane che utilizzano i principi contabili nazionali applicano esclusivamente i criteri indicati in questa sezione A; le imprese che utilizzano gli IAS – IFRS, invece, devono applicare, a seconda dei casi, sia i criteri della Sez. A, sia i criteri della Sez. B**

#### *B) Partecipazioni alle quali si applica lo IAS 39*

Nelle ipotesi in cui le partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures siano iscritte nel *bilancio separato* della controllante che redige il bilancio consolidato (ossia in quello che in Italia viene denominato il bilancio d'esercizio), la valutazione deve essere fatta al costo oppure in conformità allo IAS 39.

Per quanto riguarda quest'ultimo documento, le partecipazioni in questione sono comprese nella classe residuale delle attività finanziarie disponibili per la vendita e valutate al fair value con le differenze di valore imputate al patrimonio netto. Tuttavia, per le partecipazioni non quotate e per quelle il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile, la valutazione deve essere effettuata al costo.

Il par. 59 dello IAS 39 precisa che per le attività finanziarie da esso disciplinate, le perdite per riduzione di valore devono essere calcolate solo se vi è una "obiettiva evidenza" di una riduzione di valore, come conseguenza del verificarsi di uno o più eventi che abbiano un impatto sui flussi finanziari futuri stimati di quelle attività. Sintomi dell'esistenza di una perdita sono i seguenti:

significative difficoltà finanziarie dell'emittente o del debitore; mancato pagamento degli interessi o del capitale sui prestiti; concessione di particolari facilitazioni al debitore in difficoltà finanziarie; probabile accesso del debitore a procedure concorsuali; cessazione della negoziazione di un titolo in un mercato attivo; esistenza di dati i quali indicano una sensibile riduzione dei futuri flussi finanziari stimati, come quelli indicati al par. 59 lettera f). Per le partecipazioni costituiscono sintomo di perdita anche le informazioni circa importanti cambiamenti con effetto negativo nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico e legale dell'emittente del titolo, che indicano che il suo valore non è recuperabile, oppure una significativa o prolungata riduzione del fair value al di sotto del costo della partecipazione.

I criteri per la determinazione delle perdite per riduzione di valore delle partecipazioni valutate al costo sono previste dal paragrafo 66 dello IAS 39; la perdita è pari alla differenza tra il valore contabile ed il valore attuale dei flussi finanziari attesi, con l'impiego di un tasso di attualizzazione pari al rendimento corrente di mercato di un'attività finanziaria simile.

In pratica, si potrà procedere alla determinazione del valore della partecipazione in base ai flussi finanziari previsti con l'impiego del metodo D.C.F. sopra richiamato, tenendo presente che il tasso di attualizzazione qui è pari al "costo medio ponderato del capitale (WACC)" illustrato sopra, al par. 5.3.1 del Capitolo 2° (in questa ipotesi, poiché si tratta di individuare l'equity value, ossia il valore dell'intero patrimonio *netto* dell'azienda, dal quale poi ottenere il valore della partecipazione, il WACC deve essere calcolato al netto e non al lordo delle imposte dirette).

Le perdite di valore nelle partecipazioni valutate al costo non devono essere ripristinate nei futuri esercizi.

Se si tratta della partecipazione in una società collegata valutata col metodo del patrimonio netto ai sensi dello IAS 28, se esiste l'"obiettiva evidenza" dell'esistenza di perdite di valore in base ai sintomi previsti dallo IAS 39, sopra indicati, il valore recuperabile e la perdita di valore devono essere calcolati come indicato nello IAS 36, ossia nella sezione A di questo paragrafo. È però possibile, in base allo I.A.S. 28, par. 33, determinare il valore d'uso anche attualizzando i dividendi attesi ed il valore finale di dismissione, come previsto al successivo paragrafo per le partecipazioni di minoranza non qualificata.

Segue un esempio di determinazione di perdita di valore su una partecipazione in società collegata.

### **Perdita di valore su una partecipazione in società collegata**

Il 13 gennaio 2005, l'impresa X (partecipante) acquista il 40% dell'impresa Y (partecipata) per un importo di € 200.000. L'investimento si qualifica come una partecipazione in società collegate disciplinata dallo IAS 28 “*Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate*”. Si assume infatti che tramite l'acquisto della partecipazione, X eserciti un'influenza notevole sulle politiche finanziarie e gestionali dell'impresa Y, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario (IAS 28, 6).

Al momento dell'acquisto della partecipazione, il patrimonio netto dell'impresa Y presenta i seguenti valori:

- Capitale sociale: 450.000
- Riserve: 50.000
- Totale patrimonio netto: 500.000

Si ipotizza che non vi è alcuna differenza tra il valore contabile ed il *fair value* (valore equo) delle attività e passività dell'impresa Y. All'atto dell'acquisizione non vi è dunque “*alcuna differenza tra il costo della partecipazione e la quota di interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili della partecipata...*” (IAS 28, 23).

L'investimento effettuato dall'impresa X nell'impresa Y rappresenta esattamente il 40% del patrimonio netto di Y.

Secondo lo IAS 28 una partecipazione in società collegata deve essere rilevata con il metodo del patrimonio netto, salvo particolari eccezioni.

Con il metodo del patrimonio netto, “*la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati d'esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest'ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione*” (IAS 28, 11).

Si assume che l'impresa Y rilevi nel 2005 un utile d'esercizio di 60.000 e che distribuisca dividendi per un importo di €20.000. Il patrimonio netto di Y alla fine dell'esercizio è composto da:

- Capitale sociale: 450.000
- Riserve: 90.000
- Totale patrimonio netto: 540.000

Sulla base dei seguenti dati, X (partecipante) effettua nel 2005 le seguenti scritture contabili:

Partecipazioni in società	Proventi da partecipazioni	
collegate	a	24.000 (40% di 60.000)
<i>Rilevazione nel bilancio di X (partecipante) della quota di pertinenza dell'utile della società collegata Y</i>		

Cassa	Partecipazioni in società	
a	collegate	8.000 (40% di 20.000)
<i>Incasso dei dividendi di pertinenza di X (partecipante) distribuiti dalla società collegata Y</i>		

Al 31 dicembre 2005, l'impresa X deve rilevare in bilancio la partecipazione nella società collegata Y ad un valore di €216.000 (200.000+24.000-8.000), a meno che alla stessa data non si rilevi alcuna perdita per riduzione di valore. Tale importo rappresenta il 40% del patrimonio netto di Y (40% x 540.000).

Lo IAS 28 prevede infatti che, successivamente, all'applicazione del metodo del patrimonio netto, la partecipante applichi le disposizioni dello IAS 39 per determinare se è necessario rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relativo alla partecipazione netta della partecipante nella società collegata (IAS 28, 31). Ogniqualvolta l'applicazione delle disposizioni dello IAS 39 indica la possibile riduzione di valore della partecipazione, l'intero valore contabile della partecipazione deve essere sottoposto alla verifica della riduzione di valore ai sensi dello IAS 36.

Si ipotizzi che in base ad intervenuti mutamenti sfavorevoli di mercato, l'impresa X presuma che a partire dall'esercizio 2006 si verifichi una progressiva diminuzione della redditività dell'impresa Y e quindi una minore capacità della stessa di produrre flussi finanziari in entrata. La direzione aziendale di X presume dunque l'esistenza di una perdita di valore per l'impresa Y e decide di stimare il valore recuperabile della partecipazione in Y.

Il valore recuperabile è il più elevato tra il valore d'uso ed il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita.

Si ipotizzi che il fair value (valore equo) al netto di costi di vendita non sia attendibilmente misurabile sulla base di dati oggettivi per cui il valore recuperabile è stimato pari al valore d'uso.

Il valore d'uso è stimato dall'impresa X come *“la propria quota del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende verranno generati dalla collegata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento”*<sup>1</sup>.

Il valore d'uso della partecipazione in Y è determinato sulla base del budget previsionale approvato dalla direzione aziendale di Y. Tale budget prevede che nei cinque esercizi successivi al 2005 vi siano i seguenti flussi finanziari netti:

<b>Esercizio</b>	<b>Flussi finanziari futuri di Y</b>
2006	55.000
2007	50.000
2008	45.000
2009	40.000
2010	35.000

L'attualizzazione dei flussi finanziari stimati avviene in base alle seguenti ipotesi:

- il tasso utilizzato dagli amministratori di X per l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri è pari al 4%;
- il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento (ipotizzata nel 2010) si stima pari a € 270.000 a seguito di un miglioramento della redditività a partire dall'esercizio 2010.

L'attualizzazione dei flussi finanziari è esposta nella tabella che segue.

---

<sup>1</sup> Lo IAS 28, par. 33, prevede che, in alternativa a tale criterio, il valore d'uso possa essere stimato quale *“il valore attuale dei flussi finanziari attesi che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento”*.

Esercizio	Flussi finanziari futuri di Y	Flussi finanziari futuri attualizzati di Y	Quota di pertinenza di X dei flussi finanziari futuri attualizzati di Y	Coefficiente di attualizzazione
2006	55.000	52.885	21.154	0,9615
2007	50.000	46.228	18.491	0,9246
2008	45.000	40.005	16.002	0,8890
2009	40.000	34.192	13.677	0,8548
2010	35.000	28.767	11.507	0,8219
2010	270.000	221.920	88.768	0,8219
		<b>423.997</b>	<b>169.599</b>	

Il valore recuperabile della partecipazione in Y è pari a €169.599.

Il valore contabile della partecipazione in Y (€216.000) è maggiore del valore recuperabile (€169.599). Alla chiusura dell'esercizio 2005 l'impresa X deve dunque svalutare la partecipazione in Y per €46.401 (216.000 – 169.599) con la seguente scrittura:

Svalutazioni di partecipazioni	a	Partecipazioni in imprese collegate	46.401
<i>Svalutazione della partecipazione di X in Y</i>			

## 1.2 -- Partecipazioni di minoranza non qualificata, titoli a reddito fisso e crediti finanziari

Tutte queste attività finanziarie sono disciplinate dallo IAS 39, che indica i criteri per la determinazione della loro perdita di valore.

### a) Partecipazioni di minoranza non qualificata

Per queste partecipazioni, se valutate al costo, valgono i criteri del precedente par. 1.1 per l'impairment delle partecipazioni in società controllate e collegate valutate al costo. Anche qui occorre determinare il valore attuale dei flussi finanziari futuri. Trattandosi di partecipazioni che non attribuiscono né il controllo, né un'influenza notevole, i flussi finanziari sono costituiti sostanzialmente dai dividendi che si prevede di incassare nei futuri esercizi e dal valore finale di

vendita della partecipazione, attualizzati con l'impiego di un tasso pari al costo del capitale proprio (e non del WACC), comprensivo di una quota di rischio.

Se la previsione dei dividendi futuri e del valore finale di vendita della partecipazione non può essere effettuata in maniera attendibile, come si verifica di solito per le partecipazioni non quotate, occorre determinare, come nel par. 1.1, prima il valore dell'intero patrimonio netto e poi, con l'applicazione di un appropriato sconto di minoranza, il valore della partecipazione.

#### *b) Titoli a reddito fisso*

Anche i titoli a reddito fisso sono disciplinati dallo IAS 39; quelli che costituiscono attività non correnti fanno parte della categoria "attività finanziarie disponibili per la vendita" oppure della categoria "investimenti posseduti fino alla scadenza". Nel primo caso sono valutati al fair value, con differenze di valore imputate al patrimonio netto; nel secondo caso al "costo ammortizzato".

In questa seconda ipotesi, se sussistono le "evidenze obiettive" della presenza di una perdita di valore, richiamate al par. 1.1, la perdita viene determinata in misura pari alla differenza tra il valore contabile del titolo ed il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, escludendo perdite su crediti futuri non ancora sostenute ed usando come tasso di attualizzazione il tasso effettivo di interesse originario di quel titolo.

Nei successivi esercizi la perdita può essere stornata in tutto o in parte se essa può essere oggettivamente collegata ad un evento successivo (come il miglioramento della solvibilità del debitore).

Il ripristino di valore, tuttavia, non può portare ad un valore contabile superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto alla data del ripristino, nel caso in cui la perdita di valore non fosse stata rilevata.

Si ricorda qui che il "costo ammortizzato" è pari al valore iniziale del titolo (di solito, il corrispettivo di acquisto più i costi diretti di transazione), al netto dei rimborsi di capitale e delle perdite per riduzioni di valore o per irrecuperabilità, aumentato o diminuito dell'ammortamento delle differenze tra valore iniziale e valore a scadenza, con l'utilizzo del criterio del "tasso d'interesse effettivo", come definito dal par. 9 dello IAS 39.

L'Appendice A allo IAS 39, paragrafi AG 84 – AG 92 fornisce una serie di utili precisazioni sui procedimenti di calcolo delle perdite di valore delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Si tratta di criteri che possono portare a calcoli notevolmente complessi, in alcuni casi non giustificabili in base ad una analisi costi/benefici. Calcoli che sono necessari per le imprese che

applicano gli IAS – IFRS, *ma che non lo sono per le imprese italiane che applicano i principi contabili nazionali.*

Segue un esempio di determinazione di perdite di valore su un titolo a reddito fisso.

### **Perdite di valore su titoli a reddito fisso**

Si considerino i seguenti dati relativi all'acquisto di titoli di Stato in Paesi extracomunitari scadenti a cinque anni:

- anno d'acquisto: 2005;
- anno di scadenza: 2009;
- valore nominale: €50.000;
- prezzo d'acquisto: €45.000 (comprensivo degli oneri accessori);
- tasso d'interesse riconosciuto: 7% annuo;
- quota d'interesse riconosciuta annualmente: €3.500 (50.000 \* 7%).

Tali titoli di Stato sono classificati in bilancio come “*attività possedute fino a scadenza*” secondo quanto stabilito dallo IAS 39 “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”.

#### Rilevazione iniziale

Al momento della sottoscrizione, i titoli di Stato sono iscritti al loro *fair value* (valore equo) pari a € 45.000. Il *fair value* (valore equo) di uno strumento finanziario “*al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo di transazione (ossia il fair value) del corrispettivo dato o ricevuto*” (IAS 39, AG 64).

Da un punto di vista contabile:

Titoli	a	Cassa	45.000
<i>Sottoscrizione di titoli di Stato</i>			

#### Rilevazione successiva

Lo IAS 39 prevede che gli investimenti posseduti fino a scadenza debbano essere valutati al “costo ammortizzato” utilizzando il “criterio dell'interesse effettivo” (IAS 39, 46.b).

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è “*il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di*

capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità" (IAS 39, 9).

Ai fini del calcolo del costo ammortizzato occorre determinare il tasso di interesse effettivo, vale a dire il tasso "i" che rende uguali i flussi finanziari (interessi più il rimborso alla scadenza) al valore contabile iniziale dei titoli.

$$[3.500 * (1+i)^{-1}] + [3.500 * (1+i)^{-2}] + [3.500 * (1+i)^{-3}] + [3.500 * (1+i)^{-4}] + [53.500 * (1+i)^{-5}] = 45.000$$

Il tasso effettivo di interesse rende nullo il valore attuale netto (VAN) e nell'esempio è pari al 9,6%.

Anni	Flussi finanziari	Tipologia di flussi finanziari
	- 45.000	valore netto dei titoli acquistati
2005	3.500	interessi annuali al 7% calcolati sul valore nominale di €50.000
2006	3.500	interessi annuali al 7% calcolati sul valore nominale di €50.000
2007	3.500	interessi annuali al 7% calcolati sul valore nominale di €50.000
2008	3.500	interessi annuali al 7% calcolati sul valore nominale di €50.000
2009	53.500	interessi annuali al 7% calcolati sul valore nominale di € 50.000 e rimborso del valore nominale dei titoli
<b>TIR</b>	<b>0,096</b>	

Nel prospetto riassuntivo che segue sono riportati per ogni anno i valori del costo ammortizzato, degli interessi, dei flussi finanziari e della quota d'ammortamento dello sconto ottenuto in sede di sottoscrizione.

	Costo ammortizzato all'inizio del periodo (x)	Interessi (y=x*tir)	Flussi finanziari (z)	Quota d'ammortamento dello sconto ottenuto in sede di sottoscrizione (K=y-z)	Costo ammortizzato al termine dell'esercizio del periodo [w=x+(y-z)]
2005	45.000	4.325	3.500	825	45.825
2006	45.825	4.405	3.500	905	46.730
2007	46.730	4.492	3.500	992	47.722
2008	47.722	4.587	3.500	1.087	48.809
2009	48.809	4.691	53.500	1.191	0

Da un punto di vista contabile, si effettuano le seguenti scritture contabili:

- alla fine del 2005 (primo esercizio)

Cassa	a	Interessi attivi	3.500
<i>Maturazione e incasso interessi</i>			

Titoli	a	Interessi attivi	825
<i>Per rilevazione dell'ammortamento dello sconto di emissione</i>			

- alla fine del 2006

Cassa	a	Interessi attivi	3.500
<i>Maturazione e incasso interessi</i>			

Titoli	a	Interessi attivi	905
<i>Per rilevazione dell'ammortamento dello sconto di emissione</i>			

- alla fine del 2007

Cassa	a	Interessi attivi	3.500
<i>Maturazione e incasso interessi</i>			

Titoli	a	Interessi attivi	992
<i>Per rilevazione dell'ammortamento dello sconto di emissione</i>			

Si noti dunque che:

- nel conto economico si rilevano sia gli interessi della cedola maturata (ovvero i c.d. interessi attivi espliciti) sia la quota di ammortamento dello sconto ottenuto in sede di sottoscrizione del titolo;
- l'ammortamento dello sconto di emissione (€5.000) non è a quote costanti lungo la durata del titolo ma si incrementa in ogni esercizio a seguito dell'incremento del valore contabile del titolo.

Si ipotizzi che nell'esercizio 2007, le condizioni economiche e finanziarie dell'emittente peggiorino significativamente e che non vi sia più la certezza nel pagamento di interessi attivi negli esercizi 2008 e 2009 (pari a €3.500) e nel rimborso del capitale (pari a €50.000).

Secondo lo IAS 39, l'impresa deve infatti determinare *“a ogni data di riferimento del bilancio se vi è qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore”* (IAS 39, 58). Inoltre, *“se sussistono evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato, l'importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria (per esempio il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale). Il valore contabile dell'attività deve essere ridotto o direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. L'importo della perdita deve essere rilevato nel conto economico”* (IAS 39, 63).

Alla luce di tale peggioramento, si assuma che i flussi finanziari relativi al pagamento degli interessi attivi 2008 e 2009 e al rimborso del capitale nel 2009 siano i seguenti:

	<b>Tipologia di flusso finanziario</b>	<b>Flussi finanziari stimati a seguito del peggioramento delle condizioni dell'emittente</b>	<b>Flussi finanziari originari</b>
2008	Pagamento interessi attivi 2008	2.500	3.500
2009	Pagamento interessi attivi 2009	2.500	3.500
2009	Rimborso valore nominale del titolo	47.000	50.000

Sulla base dei flussi finanziari stimati si procede alla loro attualizzazione mediante il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale, pari a 9,6%.

	<b>Flussi finanziari stimati</b>	<b>Coefficiente di attualizzazione</b>	<b>Valore attuale dei flussi finanziari</b>
2008	2.500	0,9123	2.281
2009	2.500	0,8323	2.081

2009	47.000	0,8323	39.119
			<b>43.480</b>

Il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria è pari dunque a €43.480.

Si rileva dunque una perdita di valore pari a € 4.242, ovvero pari alla differenza tra il valore contabile al 31.12.2007 (€47.722) ed il valore attuale dei flussi finanziari stimati scontati al tasso di interesse effettivo originale (€43.480).

Svalutazione titoli	a	Titoli	4.242
<i>Svalutazione dei titoli al 31.12.2007</i>			

Si precisa che qualora, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisca e la diminuzione possa essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo che la riduzione di valore è stata rilevata (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), la perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente dovrà essere stornata direttamente o attraverso rettifica dell'accantonamento. Il ripristino di valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell'attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell'attività finanziaria che superi il costo ammortizzato che si sarebbe avuto nel caso in cui la perdita per riduzione di valore non fosse stata rilevata. L'importo dello storno deve essere rilevato nel conto economico (IAS 39, 65).

### *c) Crediti finanziari*

Per questi crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, da valutare anche essi al costo ammortizzato per le imprese che applicano gli IAS – IFRS, devono essere utilizzati gli stessi criteri di determinazione delle perdite di valore indicati sopra per i titoli a reddito fisso.

Le imprese italiane che utilizzano i principi contabili nazionali, invece, dovranno calcolare il valore presumibile di realizzazione, come previsto dal documento n. 15 "I crediti".

## **1.3 -- Perdite di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita valutate al fair value**

Per tutte le attività finanziarie iscritte nella categoria “disponibili per la vendita” e valutate al fair value con differenze di valore imputate al patrimonio netto (comprese, quando è possibile determinare in modo attendibile il fair value, le partecipazioni azionarie) se si verifica una delle “evidenze obiettive” dell’esistenza di una perdita di valore richiamate sopra al par. 1.1., la riduzione di fair value rilevata nel patrimonio netto deve essere stornata ed imputata al conto economico (IAS 39, par. 67). L’importo della perdita complessiva da stornare è pari alla differenza tra il costo di acquisizione dell’attività finanziaria considerata (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e di qualsiasi ammortamento) ed il fair value corrente della medesima, dedotte eventuali perdite di valore rilevate in precedenza nel conto economico. Possono essere successivamente stornate, con ripristino del valore, solo le perdite su strumenti di debito, ma non quelle su strumenti di capitale (come le partecipazioni).

## **2 - L’IMPAIRMENT DELLE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE DESTINATE ALLA VENDITA (IFRS 5)**

Com’è noto, il documento IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e altre attività cessate” stabilisce che le attività non correnti di qualsiasi natura (e, dunque, quelle che nei bilanci delle imprese italiane vengono classificate fra le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie) se nel bilancio IAS – IFRS vengono classificate come “possedute per la vendita” (perché destinate, per decisione del management, alla vendita immediata o comunque entro il termine di un anno) devono essere valutate al minore tra il loro valore contabile ed il “fair value al netto dei costi di vendita”.

Può trattarsi di singole attività o di gruppi di attività (“gruppi in dismissione”).

Le differenze di valore all’atto della valutazione iniziale o successiva, vengono rilevate nel conto economico.

Si applicano anche alle attività non correnti possedute per la vendita i criteri dello IAS 36, tenendo presente che, essendo prossima la vendita del cespite, in sostanza il parametro fondamentale cui far riferimento è il *fair value less costs to sell*.

Se si tratta di un gruppo in dismissione che comprende anche attività correnti, la perdita di valore del gruppo, assimilabile ad una “cash generating unit” sarà imputata ai soli valori contabili delle attività non correnti, nell’ordine indicato al par. 9 del capitolo 2°.

Segue un esempio di determinazione delle perdite di valore di un’attività non corrente posseduta per la vendita.

## Perdite di valore di un'attività non corrente posseduta per la vendita

Alla fine dell'esercizio 2006, un'impresa decide di vendere un proprio impianto iscritto in bilancio secondo il modello del costo (IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari").

Si considerino i seguenti dati relativi all'impianto da vendere:

- esercizio di acquisto: 2000
- costo storico: €100.000
- vita utile: 10 anni
- ammortamento: a quote costanti
- quota d'ammortamento annuale: €10.000
- valore contabile netto al 31.12.2006: €30.000

Lo schema di stato patrimoniale (attivo) al 31.12.2006 si presenta come segue:

	2006	2005
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	30.000	40.000
Beni immateriali	<u>X</u>	<u>X</u>
	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	X	X
Crediti verso clienti	<u>X</u>	<u>X</u>
	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Totale attività</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Il 1° gennaio 2007, l'impresa classifica l'impianto come "un'attività non corrente posseduta per la vendita" in quanto è soddisfatta la condizione in base alla quale "il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo" (IFRS 5, 6).

Sono infatti soddisfatte le seguenti condizioni (IFRS 5, 8):

- l'attività è disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale;

- la vendita è altamente probabile in quanto già nel corso del 2006 la direzione aziendale è stata impegnata nel programma di vendita e nelle attività di ricerca di un acquirente;
- l'attività è scambiata sul mercato attivo ed offerta in vendita a un prezzo ragionevole rispetto al proprio *fair value* (valore equo);
- la vendita dell'impianto sarà effettuata entro 1 anno, presumibilmente entro gennaio 2008.

L'impianto classificato come “*attività non corrente posseduta per la vendita*” nel 2007:

- deve essere valutato al minore tra il suo valore contabile ed il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita;
- deve essere presentato separatamente dalle altre attività nello stato patrimoniale;
- non deve essere ammortizzato.

Al momento della classificazione come “*attività non corrente posseduta per la vendita*”, il *fair value* (valore equo) dell'impianto al netto dei costi di vendita è stato stimato in €22.000.

In base a quanto previsto dal paragrafo 20 dell'IFRS 5<sup>2</sup>, si deve rilevare pertanto una perdita per riduzione di valore pari a €8.000, ovvero pari alla differenza tra il valore contabile netto (€30.000)<sup>3</sup> ed il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita dell'impianto da dismettere (€22.000).

Al momento della classificazione dell'impianto come “*attività non corrente posseduta per la vendita*” (1° gennaio 2007) si avrà la seguente rilevazione contabile:

---

<sup>2</sup> “Un'entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell'attività al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, .....” (IFRS 5, 20).

<sup>3</sup> Ai fini della valutazione dell'*attività non corrente posseduta per la vendita* (minore tra valore contabile e *fair value* al netto dei costi di vendita), per semplicità si è assunto che il momento della classificazione dell'impianto come “*attività non corrente posseduta per la vendita*” coincida con il 1° gennaio 2007. In tale ipotesi, il valore contabile dell'impianto al momento di tale classificazione coincide perfettamente con il suo valore contabile alla data di bilancio precedente (31.12.2006) ed è pari a €30.000. Al momento della classificazione come “*attività non corrente posseduta per la vendita*”, non è dunque necessario ricalcolare il valore contabile dell'impianto.

Qualora si ipotizzi che la classificazione come “*attività non corrente posseduta per la vendita*” avvenga in data 1° ottobre 2007, il valore contabile dell'impianto deve essere ricalcolato a tale data prima di effettuare, ai fini della valutazione dell'attività, il confronto con il *fair value* al netto dei costi di vendita. Nell'esempio proposto, il valore contabile dell'impianto al 01.10.2007 sarebbe stato di € 22.500, pari al valore al 1° gennaio 2007 (€30.000) diminuito degli ammortamenti accumulati [(10.000/12) \* 9].

Svalutazione per perdita di valore	Attività non corrente posseduta per	
a	la vendita	8.000
<i>Rilevazione di una perdita di valore</i>		

Nel corso del 2007, l'impianto è presentato nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre attività per un valore pari a €22.000, senza procedere al suo ammortamento.

L'impianto non viene venduto nel 2007.

A seguito di un oggettivo peggioramento nel mercato di riferimento per l'impianto, al 31.12.2007, l'impresa stima nuovamente il suo *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita per un importo pari a €19.000.

In base a quanto previsto dal paragrafo 20 dell'IFRS 5, l'impresa rileva una perdita per riduzione di valore a conto economico di €3.000 pari alla differenza tra il *fair value* al 31.12.2007 (€19.000) ed il *fair value* dell'impianto calcolato al momento della sua classificazione iniziale come "*attività non corrente posseduta per la vendita*" (€22.000).

Svalutazione per perdita di valore	Attività non corrente posseduta per	
a	la vendita	3.000
<i>Rilevazione di una perdita di valore</i>		

Il valore contabile dell'impianto nel corso del 2007 ha subito dunque le seguenti movimentazioni:

01/01/2007	Valore contabile	€30.000
2007	Perdita di valore	(€8.000)
31/12/2007	Perdita di valore	(€3.000)
31/12/2007	Valore contabile	€19.000

Lo schema di stato patrimoniale (attivo) al 31.12.2007 si presenta come segue:

---

Sul punto, l'IFRS 5 precisa che "*immediatamente prima della classificazione iniziale dell'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, i valori contabili dell'attività (o di tutte le attività e passività del gruppo) devono essere valutati in*

	2007	2006
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	X	30.000
Beni immateriali	<u>X</u>	<u>X</u>
	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	X	X
Crediti verso clienti	<u>X</u>	<u>X</u>
	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Attività non correnti possedute per la vendita</b>	19.000	-
<b>Totale attività</b>	<b>X</b>	<b>X</b>